



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 334

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 26 marzo 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	9
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	26
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	63
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	73
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	95
<i>Plenaria</i>	»	95
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	99

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	<i>Pag.</i>	113
--	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**138^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore GARRUTI (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato.

Il senatore QUAGLIARIELLO (FIBP-UDC) interviene sull'ordine dei lavori per rilevare che – pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di svolgere le sedute delle Commissioni garantendo l'adempimento delle prescrizioni dei Senatori Questori per la tutela della sicurezza – sarebbe opportuno convocare le riunioni solo in aule sufficientemente ampie, in modo da evitare di dover contingentare il numero di parlamentari presenti.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare che riferirà alla Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo sull'esigenza di contemperare il rispetto delle misure per la tutela della salute e il diritto dei parlamentari a partecipare ai lavori, precisa che la stessa Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nella giornata di ieri, ha rimesso ai Presidenti delle Commissioni le valutazioni

sull'organizzazione dei lavori. Tali decisioni, assunte in prossimità della riunione delle Commissioni per l'espressione del parere sul decreto-legge in esame, potranno essere rimodulate in considerazione delle esigenze emerse.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) osserva che la necessità di contingentare le presenze era questione già nota, pur auspicando che quanto osservato dal senatore Quagliariello possa essere tenuto in debito conto per le successive fasi dei lavori.

Quanto allo schema di parere sul provvedimento in titolo, a nome del Gruppo, preannuncia che si asterrà dalla votazione. Pur concordando, infatti, sulla assoluta necessità di mantenere la coesione fra tutte le forze politiche in un frangente tanto difficile per il Paese, ritiene necessario verificare l'effettiva disponibilità della maggioranza ad accogliere almeno in parte le proposte delle opposizioni, volte a introdurre modifiche per rispondere in modo più adeguato alle gravi esigenze economiche di famiglie e imprese, determinate dall'adozione di misure di contrasto all'emergenza sanitaria in corso.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni del senatore Pagano.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la Lega ha già assicurato ampia disponibilità a collaborare per migliorare il provvedimento in esame, non solo per i profili formali rilevati dal relatore ma anche dal punto di vista sostanziale. In attesa di verificare se da parte della maggioranza vi sarà un'effettiva apertura alle proposte dell'opposizione nel corso dei lavori in Commissione bilancio e in Aula, preannuncia un voto di astensione sullo schema di parere in esame.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per aver introdotto nello schema di parere, come da lui informalmente richiesto, le correzioni di riferimenti errati sotto forma di condizioni e non di semplici osservazioni.

Quanto al problema sollevato dal senatore Quagliariello, ricorda che è in corso di sperimentazione un piano di contingentamento per l'Assemblea adottato ieri: dopo il voto in Aula sul calendario è in programma un incontro con i Senatori Questori per valutare l'applicazione anche delle misure adottate per le Commissioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che

il decreto-legge si compone di 127 articoli suddivisi in cinque titoli, contenenti rispettivamente misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale, misure a sostegno del lavoro, misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese e ulteriori disposizioni;

le competenze della Commissione affari costituzionali si rinven-
gono in numerose disposizioni concernenti, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni statali e locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, le forze di polizia, la proroga del termine per l'indizione del referendum costituzionale, la giustizia amministrativa e contabile, i procedimenti amministrativi, l'editoria, il terzo settore,

rilevato, anche in questo caso, che il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica presupposta al decreto-legge in esame ha determinato e sta determinando, per la sua stessa natura, una rapida successione di disposizioni che necessitano di una continua attività di adeguamento e reciproco coordinamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, sarebbe opportuno integrare la rubrica con il riferimento alla possibilità, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, di conferire incarichi anche a personale non dipendente, nonché in quiescenza, come previsto al comma 3 del medesimo articolo;

– all'articolo 6, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni che individuano i beni oggetto di possibile requisizione in uso o proprietà, con particolare riferimento ai «presidi sanitari», dei quali manca nell'ordinamento una definizione univoca, e ai quali possono essere ricondotti sia beni immobili che beni mobili;

– con riferimento all'articolo 19, che introduce norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in quanto recante analoghe disposizioni con efficacia territoriale limitata alle unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al

– DPCM del 1° marzo 2020, nonché ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

– all'articolo 20, si rileva l'opportunità di armonizzare le disposizioni ivi contenute in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in cassa integrazione straordinaria, con quelle di cui all'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, riferite alle imprese operanti nei territori di cui all'Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020;

– con riferimento all'articolo 22, comma 7, che fa salve le previsioni degli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, concernenti la concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga riferiti a dieci comuni della provincia di Lodi, a un comune della provincia di Padova e alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra tali disposizioni e lo stesso articolo 22, in relazione ad alcuni profili di maggior tutela rinvenibili in quest'ultimo;

– all'articolo 26, si segnala che la rubrica fa riferimento solo ai lavoratori del settore privato, mentre alcune disposizioni del medesimo articolo riguardano anche i dipendenti pubblici. Inoltre, con riferimento al comma 5, si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di coordinamento del monitoraggio del limite di spesa, considerando che la norma fa riferimento a una pluralità di enti previdenziali;

– all'articolo 27, si rileva che sembrano esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione i professionisti iscritti a casse previdenziali diverse dall'INPS;

– con riferimento agli articoli da 27 a 31, nonché all'articolo 38, sarebbe opportuno chiarire se l'indennità si applichi o meno a favore dei titolari di pensione di reversibilità;

– all'articolo 34, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni ivi previste con l'articolo 42, comma 1, che opera, per lo stesso periodo, una sospensione di termini più specifica, con riferimento all'INAIL;

– all'articolo 37, al comma 2, occorre specificare se la disposizione ivi prevista, volta a sospendere i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, si riferisca solo all'ambito del lavoro domestico, come si desumerebbe dalla rubrica;

– all'articolo 48, si rileva l'opportunità di coordinare le disposizioni ivi previste, in materia di prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia, con il contenuto dell'articolo 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

– all'articolo 49, comma 1, con riguardo al potenziamento dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in deroga alla relativa disciplina, si valuti l'opportunità di operare un coordinamento con le disposizioni recate dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, riferite alle imprese dislocate nei primi territori colpiti dall'epidemia COVID;

- all’articolo 65, si invita la Commissione di merito a valutare, alla luce del principio di eguaglianza e compatibilmente con le risorse disponibili, se non vi siano anche attività d’impresa svolte in immobili diversi da quelli di categoria C/1 che si trovino nelle stesse condizioni di queste ultime;
- con riferimento all’articolo 70, che prevede un incremento di risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si segnala che, nella relazione illustrativa, tra le finalità della disposizione, in aggiunta a quelle legate all’emergenza da COVID-19, il Governo cita anche le esigenze di lavoro straordinario dipendenti da fattori preesistenti l’emergenza epidemiologica;
- all’articolo 72, comma 3, occorrerebbe indicare un termine per l’adozione del decreto ministeriale di riparto del fondo ivi previsto;
- all’articolo 73, al comma 1, occorre:
 - o specificare che il potere di fissare i criteri di trasparenza e tracciabilità, quanto alle riunioni in videoconferenza delle giunte comunali, resta attribuito al sindaco e non, ove sia prevista tale carica, al presidente del consiglio comunale, come potrebbe invece ritenersi dalla lettera della norma,
 - o estendere la facoltà offerta dalla disposizione anche agli organi interni dei comuni, quali le commissioni consiliari, e degli enti di area vasta, quali gli organismi di coordinamento, laddove previsti dai rispettivi statuti;
- all’articolo 82, al comma 4, si invita a specificare la definizione di «richiesta ragionevole», nonché l’espressione «unità di emergenza della PdC»;
- all’articolo 83, che prevede l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, si invita a coordinare le disposizioni ivi contenute con quanto disposto in materia dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- con riferimento all’articolo 91, occorre coordinare la novella introdotta al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con l’abrogazione integrale di quest’ultimo, disposta dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- all’articolo 103, comma 1, e con particolare riferimento ai «termini esecutivi», occorrerebbe chiarire se la sospensione si applichi anche laddove si tratti di termini assegnati dalle pubbliche amministrazioni a privati per il compimento di determinate attività;
- all’articolo 115, occorre integrare la rubrica con il riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, previsto dal comma 2;
- all’articolo 120, comma 5, occorrerebbe indicare un termine per l’adozione del decreto ministeriale di riparto del fondo ivi previsto;
- all’articolo 122, comma 1, occorre sostituire le parole «Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile» con le seguenti: «Il Commissario dispone, per il tramite

del Capo del Dipartimento della protezione civile», al fine di coordinare la disposizione con l'articolo 6, comma 1,

e con le seguenti condizioni concernenti aspetti di carattere formale:

– all'articolo 23, comma 10, occorre che il rinvio ai limiti di spesa faccia riferimento al comma 11, in luogo del comma 10;

– all'articolo 35, comma 3, occorre sostituire le parole «di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266» con le seguenti: «di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266», poiché la legge n. 266 del 1991 è stata abrogata dall'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), salvo alcuni suoi articoli – tra i quali l'articolo 6 – la cui abrogazione è stata invece rinviata alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;

– all'articolo 37, al comma 1, occorre sostituire le parole «ai sensi del presente articolo» con le seguenti: «ai sensi del presente comma»;

– all'articolo 46, è necessario adeguare il testo della rubrica, poiché non risulta coerente con il contenuto della disposizione, che non riguarda la sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti bensì la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo;

– all'articolo 73, comma 3, occorre sostituire il riferimento «all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56», con il seguente: «all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;

– all'articolo 82, comma 1, dopo le parole «del Capo II» occorre aggiungere le seguenti: «del Titolo II»;

– all'articolo 90, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*», occorre inserire le seguenti: «della legge 22 aprile 1941, n. 633»;

– all'articolo 92, è necessario modificare la rubrica, che non corrisponde al contenuto effettivo del testo;

– all'articolo 102, comma 5, occorre correggere il riferimento alla «legge 1 febbraio 2006, n. 4» con il seguente: «legge 1 febbraio 2006, n. 43»;

– all'articolo 121, occorre integrare la rubrica con il riferimento anche al personale non docente.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria

157^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Stante l'inizio delle comunicazioni del Presidente del consiglio in Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta per tutta la durata dell'intervento del presidente Conte.

La seduta, sospesa alle 10,01, riprende alle ore 11,10.

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato di ieri, ha incaricato il senatore Mirabelli di proseguire nell'esercizio del mandato di relatore.

Il relatore, senatore MIRABELLI (PD), illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'articolo 6 introduce, fino al 31 luglio, ovvero fino al termine successivo di proroga della durata dello stato di emergenza, un potere di requisizione da parte del Capo della protezione civile di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Tale potere è attribuito anche al Prefetto per quanto concerne le strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

l'articolo 83 detta disposizioni urgenti volte a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica in rapporto allo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali e relativamente ai procedimenti incardinati nelle commissioni tributarie e relativi alla magistratura militare. Rispetto alla formulazione del decreto-legge n. 11 del 2020, in vigore dal 9 fino al 17 marzo, il suddetto articolo chiarisce che la sospensione dei termini vale per tutti i procedimenti civili e penali e non solo di quelli «pendenti» che fossero stati oggetto di un rinvio delle udienze. Il provvedimento detta, inoltre, una disciplina specifica relativa ai cosiddetti termini «a ritroso», assente nel precedente procedimento d'urgenza, dissipando qualsivoglia dubbio interpretativo; al fine di diminuire al minimo il rischio epidemiologico, si valuti l'opportunità di consentire al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, di favorire al massimo l'estensione della partecipazione da remoto alle udienze di tutte le parti processuali, sia nei procedimenti civili che penali;

gli articoli 84 e 85, similmente a quanto concerne l'articolo 83, dispongono il rinvio delle udienze pubbliche e camerale a data successiva al 15 aprile 2020 nonché misure regolative di matrice organizzativa;

l'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, volti al ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle rivolte dei detenuti svoltesi nel corso del mese di marzo;

l'articolo 119 autorizza la concessione di un contributo economico mensile, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020, di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83; il contributo in esame, si inserisce nell'ambito delle analoghe misure di sostegno adottate a favore dei lavoratori autonomi;

l'articolo 123 prevede – per un ambito temporale di tre mesi – che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggiore pena, sia eseguita presso il domicilio, o presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ampliando il novero delle eccezioni previste dalla disciplina vigente ovvero dalla legge 199 del 2010. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 – articolo 2, comma 1, lettera u) e in relazione al pericolo epidemiologico, dispone delle misure più snelle per il conseguimento della misura alternativa. Tale disposizione,

inoltre, prevede che l'esecuzione domiciliare debba essere applicata, previo consenso del soggetto, mediante la procedura di controllo grazie a mezzi elettronici o altri strumenti resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. Tale misura si distingue dalla detenzione domiciliare ordinaria – di cui all'articolo 47-ter O.P. – per molteplici aspetti dai quali si evince la natura emergenziale del provvedimento in questione; infatti la durata della pena da eseguire è difforme – diciotto mesi a fronte dei due o quattro anni –; vi è una diversità di procedura; sono differenti i presupposti necessari per l'accesso all'istituto e vi è una esclusione di operatività nei confronti dei soggetti che abbiano un residuo di pena inferiore ai sei mesi ovvero ai soggetti minorenni;

l'articolo 124 consente l'estensione temporale, fino al 30 giugno 2020, delle licenze concesse ai detenuti ammessi al regime di semilibertà e ciò anche in deroga alla durata massima complessiva annua, ordinariamente stabilita in 45 giorni dall'articolo 52, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e quindi prescindendo dai giorni di licenza già goduti. La norma in questione fa salvi i doveri cui il condannato in regime di semilibertà deve attenersi ai fini del mantenimento della misura;

considerato che:

l'articolo 85 prende le mosse da due ordini di ragioni: *in primis* dall'esigenza di sospendere, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal precedente intervento normativo emergenziale, tutte le attività processuali fino al 15 aprile allo scopo di eliminare le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e inoltre di marginalizzare gli effetti negativi della sospensione delle attività processuali sui diritti delle parti, attraverso la previsione che determina in capo ai vertici degli uffici giudiziari, dal 16 aprile fino al 30 giugno, di concerto con l'autorità sanitaria regionale, la facoltà di poter assumere le misure organizzative idonee allo svolgimento delle attività giudiziarie. La norma riprende quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 del 2020, e su di essa interviene, da un lato, chiarendone la portata normativa e dall'altro eliminando qualsivoglia dubbio interpretativo e prassi applicative elusive della previsione. Il comma 2 sostituisce il riferimento ai «procedimenti indicati al comma 1» dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed al contempo estendere la previsione originaria. In riferimento alla «pendenza» dei giudizi l'articolo in questione chiarisce che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini investe qualsiasi atto del procedimento e non si limita meramente al momento del processo. Sempre per quanto concerne il comma 2, questo, modifica l'originario impianto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, risolvendo i problemi interpretativi connessi al computo dei termini «a ritroso», basandosi su di un meccanismo che ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile. Prendendo sempre in relazione le modifiche migliorative del presente articolo in relazione alle precedenti decretazioni d'urgenza, relativamente alla materia penale si interviene specificando al comma 9, rispetto a

quanto previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020, che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, per il tempo in cui il procedimento è rinviato;

considerato ancora che:

le misure previste all'articolo sopra analizzato sono suscettibili di determinare conseguenze economiche rilevanti a danno dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata prevista, all'articolo 119, la concessione di un contributo commisurato all'effettivo periodo di sospensione delle attività processuali in linea con quanto disposto a favore dei lavoratori autonomi. Si ricorda che sono in corso di esame in commissione in sede referente diversi disegni di legge volti a modificare la normativa contenuta nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, concernente la magistratura onoraria. Sarà sicuramente quella la sede idonea per proporre modifiche organiche alla normativa in questione e non sicuramente un provvedimento urgente volto al contenimento dell'emergenza provocata dal diffondersi del *virus*;

considerato inoltre che:

la legge 199 del 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario – ovvero le ordinarie forme di fruizione degli arresti domiciliari –, di poter scontare un residuo di pena ovvero una pena detentiva di lieve entità all'interno del proprio domicilio. Questa disposizione era stata predisposta in ragione delle procedure pendenti in sede di Corte EDU nei confronti dell'Italia per far fronte al sovraffollamento carcerario. Tale proposta normativa è stata votata all'unanimità dalle forze politiche presenti in Parlamento, tra le quali anche la Lega. L'articolo 123 interviene su questa legge in due diverse direzioni. Da un lato restringendo l'ambito soggettivo di applicazione rispetto a quanto previsto dalla 199/2010; infatti, la disposizione preclude il beneficio ad ulteriori soggetti, ovvero: ai condannati per delitti di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, ai detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per alcune determinate infrazioni disciplinari e nei confronti di chi sia stato redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolto nei disordini e nelle sommosse verificatisi negli istituti penitenziari dal 7 marzo 2020. Sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l'accesso alla misura, il fatto che vi sia la «concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga» ovvero il fatto che sussistano «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti». La ragione di tale scelta risiede nel fatto che si tratta di due presupposti che possono essere facilmente valutati con l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici e quindi di poter intervenire celermente revocando immediatamente la misura. Dall'altra direzione l'articolo interviene snellendo le procedure volte all'applicazione della misura che però rimane in larga parte quella prevista dalla legge n. 199 del 2010. Infatti, è applicata dal magistrato

di sorveglianza, su istanza dell'interessato, per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario, oppure del PM, ma, differentemente da quanto previsto dalla legge n. 199, consente alla direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione. Ciò al fine di evitare di gravare, in questo momento di estrema complicazione, l'amministrazione penitenziaria di compiti e attività onerosi. Inoltre, l'eliminazione della relazione sul complessivo comportamento del condannato durante la detenzione è dovuta anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti sono quelli indicati come preclusivi dal comma 1;

considerato infine che:

l'articolo 124, in linea con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 – articolo 2, comma 1, lettera *u*) – è volto ad ottenere un duplice effetto con riguardo al contenimento del rischio epidemiologico in quanto il prolungamento delle licenze comporterebbe, da un lato, una riduzione temporanea della popolazione carceraria e dall'altro potrebbe servire ad evitare che il detenuto in semi-libertà, avendo avuto contatti con l'esterno dell'istituto, possa costituire un fattore di rischio per il resto della popolazione carceraria e degli agenti di polizia penitenziaria, una volta rientrato in carcere;

esprime per quanto di competenza parere favorevole».

Si apre la discussione, nella quale intervengono a favore il senatore CRUCIOLI (*M5S*) (che si sofferma sul problema dell'inidoneità delle carceri a contenere il *virus*, stanti le distanze ridotte nelle celle, elogiando il meccanismo individuato dall'articolo 123), contro il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) (che, individuata nelle rivolte carcerarie la genesi diseducativa dell'articolo 123, evidenzia la contraddizione interna alla condizione in cui verserebbero i semiliberi, stante il blocco delle attività lavorative non essenziali), contro il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) (secondo cui il meccanismo dell'articolo 123 depotenzia tutte le valutazioni della personalità del detenuto incluse nella legge n. 199 del 2010 – il cui funzionamento è invece pienamente aderente alla funzione rieducativa della pena sancito dall'articolo 27 della Costituzione – e secondo cui il testo del decreto-legge ignora che il modo migliore per affrontare il sovraffollamento carcerario è accrescere gli investimenti in mezzi e risorse, richiesti da tutti i sindacati di polizia penitenziaria), a favore la senatrice D'ANGELO (*M5S*) (che, a confutazione della presunta eziologia dell'articolo 123, segnala che esso esclude dai benefici proprio gli autori delle rivolte, facendosi invece carico della questione del sovraffollamento carcerario, le cui criticità sono ereditate dal passato e – in situazione di emergenza sanitaria – verrebbero accresciute, se non affrontate in questo modo) ed il senatore AIROLA (*M5S*) (critico verso l'intervento del Presidente), contro il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) (che ravvisa nella temporistica dell'articolo 123 una scarsa compatibilità con i tempi di esame

delle istanze da parte delle autorità investite della gestione dello strumento, solo asseritamente emergenziale), a favore il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) (che evidenzia la natura di norma a termine dell'articolo 123, il quale riproduce la legge n. 199 – fatte salve alcune valutazioni prognostiche, in ordinario foriere di ritardi istruttori – che sui punti essenziali viene irrigidita nei suoi requisiti e accelerata nelle modalità, per soddisfare l'esigenza di fronteggiare celermente gli effetti deleteri del sovraffollamento sulla salute dei detenuti e degli agenti), contro il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) (che richiede, in luogo dell'articolo 123, uno *screening* di massa della popolazione carceraria), contro la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) (secondo cui le criticità del decreto sono enfatizzate dalla scelta politica della maggioranza di non accogliere proposte di modifica) ed a favore la senatrice EVANGELISTA (*M5S*) (pur con perplessità su alcuni aspetti dell'articolo 123).

Replica agli intervenuti il relatore MIRABELLI (*PD*), che nell'esigenza di un percorso condiviso non ravvisa motivi per tralasciare l'esistenza di profonde e radicate differenze di visione, tra maggioranza ed opposizione, in riferimento all'universo carcerario ed al trattamento dei detenuti: il decreto-legge nasce dall'incontrovertibile emergenza sanitaria, ma la soluzione individuata dal Governo è pienamente conforme alla necessità di risolvere il problema e non indulge alla propaganda che su questo tema affaccia l'opposizione.

Replica anche il sottosegretario FERRARESI, secondo cui l'articolo 123 risponde ad un'emergenza sanitaria e lo fa con estremo rigore nei requisiti, attingendo ad uno strumento già esistente, sia pur con alcune accelerazioni rese necessarie dalla pressione dei tempi: il requisito del pericolo di fuga è diversamente affrontato, mercé l'impiego del «braccialetto elettronico», mentre la valutazione dei «gravi motivi» di diniego copre sostanzialmente l'altro criterio prognostico della legge n. 199 del 2010. Investimenti sulla politica penitenziaria non mancano e mobilitano risorse umane (ci sono reclutamenti in atti a seguito dei concorsi espletati) e strutturali (la riedificazione dei padiglioni distrutti o danneggiati); i colloqui carcerari proseguiranno nelle modalità a distanza anche oltre il termine previsto dal decreto, visto il regime di generale divieto di mobilità (che non include, nelle deroghe autorizzate, lo spostamento dei familiari verso le carceri).

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione infine approva a maggioranza lo schema di parere favorevole avanzato dal relatore Mirabelli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) riporta le segnalazioni di vari senatori che sono stati richiesti di compilare l'autocertificazione, imposta da atti amministrativi discendenti da vari recenti decreti del Presidente del consiglio dei ministri, per poter giustificare la loro presenza a Roma in funzione dei lavori parlamentari. Non ravvisa, nei testi sui quali la Commissione ha espresso la sua posizione nel mese in corso, alcuna acquiescenza – né tanto meno avallo – a tale lettura dell'articolo 3 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge, visto che l'ordine dell'autorità (di cui all'articolo 650 del codice penale) non potrebbe mai essere «legittimo» laddove contrastasse con le guarentigie costituzionali.

Il PRESIDENTE si riserva di svolgere un approfondimento, anche investendo le competenti sedi del Senato.

La seduta termina alle ore 12,25.

DIFESA (4^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**56^a Seduta**

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La presidente GARAVINI (*IV-PSI*), in qualità di relatrice, illustra i principali profili di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 7, che appronta dei presidi straordinari per il servizio sanitario militare, per sostenere le altre strutture – di qualsiasi livello- del Servizio sanitario nazionale. L'obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è quello di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti.

La norma incrementa, dunque, il personale medico e infermieristico dell'Esercito con 320 unità, di cui 120 medici (con il grado di tenente), e 200 infermieri (con il grado di maresciallo), attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e con lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente. Tale personale sarebbe assunto con procedure semplificate, che dovrebbero concludersi entro il mese di aprile. La relatrice precisa trattarsi di una misura di grande importanza, anche per il sostegno che le strutture sanitarie militari stanno fornendo a tutta la popolazione.

Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento (articolo 937, comma 1, del Codice ordinamento militare).

L'autorizzazione di spesa è di 13,750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,662 milioni di euro per l'anno 2021.

Segue quindi l'articolo 8, che prevede l'assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari.

Nel dettaglio, la norma autorizza il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato – di durata annuale non rinnovabile – a personale di livello non dirigenziale appartenente al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. La misura intende sostenere lo sforzo che sta compiendo il dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, anche a supporto del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per il conferimento degli incarichi è poi analogo a quello già disciplinato dal decreto-legge n. 14 del 2020 per il Servizio sanitario nazionale, cioè selezione per titoli e colloquio orale mediante procedure comparative. Viene previsto inoltre che le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico costituiscano titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso il Ministero della difesa. L'autorizzazione di spesa è di 115.490 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Ulteriore norma di diretto interesse è poi l'articolo 9, che prevede misure per il potenziamento dei servizi sanitari militari e l'aumento delle capacità di ricovero, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in ospedali da campo. Vengono inoltre rafforzate la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento e la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia. La spesa autorizzata è di 34,6 milioni di euro. Per l'anno 2020, inoltre, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida. La spesa prevista è di 704 mila euro.

Particolare rilevanza assume anche l'articolo 74, recante misure per garantire la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare la norma dispone, ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate (per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione dell'epidemia, l'autorizzazione di una spesa complessiva di circa 60 milioni per l'anno 2020, di cui 34 milioni e 380 mila euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 25 milioni e mezzo per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Al riguardo la relatrice osserva che negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le richieste di intervento delle forze dell'ordine da parte dei prefetti, anche nell'ambito delle misure decise in sede di Comitati per l'ordine e per la sicurezza. Le stime del Governo – inevitabilmente – potrebbero peccare un po' per difetto, visto che la situazione è in continua evoluzione. Sarebbe allora auspicabile che anche su questo punto ci possa essere uno sforzo ulteriore in sede di conversione del decreto.

Nel decreto, per quanto riguarda le Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) viene autorizzata per l'anno 2020 la spesa complessiva di 1.757.336 euro per il pagamento degli straordinari. Per quanto concerne, invece, i Carabinieri, si rileva che le risorse per il lavoro straordinario di tutte le Forze di polizia ammontano a complessivi 32.623.600 euro, che saranno ripartite nel rispetto dei criteri di impiego personale nei servizi di ordine pubblico e controllo del territorio (all'Arma spetterebbe circa il 40 per cento della somma).

Per garantire, inoltre, la salubrità degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate, e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, viene autorizzata una spesa complessiva di circa 23,681 milioni di euro per l'anno 2020. Di questa cifra, 19,537 milioni sono per spese di sanificazione, disinfezione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale; 4 milioni per l'acquisto di equipaggiamento operativo e 144.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Capitanerie di porto.

Procede quindi alla disamina di ulteriori profili di competenza ad iniziare dal comma 3 dell'articolo 25, che estende al personale del comparto difesa e sicurezza impegnato per le esigenze connesse all'emergenza in corso il *bonus* per servizi di *baby-sitting* per figli fino a 12 anni di età, previsto per medici e infermieri.

Altra norma di interesse è poi l'articolo 83, che prevede, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Le misure dell'articolo, ai sensi del comma 21, si applicano, in quanto compatibili, anche alla magistratura militare.

L'articolo 87, relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, presenta anch'esso aspetti di competenza. In particolare ai sensi del comma 6, nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.

Il successivo comma 7 adegua alle esigenze delle Forze armate, di polizia e vigili del fuoco le misure contenute nell'articolo 19 del decreto-legge n. 9 del 2020 in favore dei pubblici dipendenti (equiparazione del periodo di malattia o quarantena al ricovero ospedaliero, non applicazione della decurtazione stipendiale nel periodo di malattia ed equipara-

zione al servizio prestato dell'assenza dovuta a provvedimenti che precludano la possibilità di lavorare in assenza di malattia). In particolare, si prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio durante la vigenza dello stato di emergenza venga collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, escludendo tali periodi dal computo del congedo straordinario e del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

L'intervento si rende necessario a causa della particolare specificità ordinamentale del personale del comparto difesa e sicurezza, che imponeva di declinare le disposizioni del citato articolo 19 con previsioni *ad hoc*.

Infine, rileva l'articolo 103, che prevede –in generale- la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, fino al 15 aprile 2020. La misura vale infatti anche per i procedimenti disciplinari, inclusi, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/2001, quelli relativi al personale militare e delle Forze di polizia.

L'oratrice osserva quindi che risulta una grande questione aperta per quanto riguarda la procedure concorsuali, sia quelle che sono in corso sia quelle da bandire. Il problema riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, che si sono trovate a interrompere procedure già avviate o rischiano di perdere delle disponibilità se non riescono a completare le procedure nel corso del 2020, ma il comparto difesa e sicurezza ha però delle specificità, sia per la cronica condizione di scarsità di personale, sia per le funzioni che gli sono affidate. Per questo motivo, sarebbe opportuno inserire, nel parere da rendere alla Commissione di merito, uno stimolo al Governo per prevedere norme di tutela dei concorsi del comparto, sia in termini di semplificazione delle procedure, laddove possibile, sia in termini di garanzia di non perdere risorse se non si riesce – per cause evidentemente di forza maggiore – a concludere i concorsi nei tempi stabiliti. Lo stesso vale anche per la garanzia delle ferie e delle licenze del personale e per la tutela dei vertici dell'apparato militare, quando rispettino gli obblighi di informazione del personale sui rischi del contagio e conformino la loro azione ai principi precauzionali richiesti da questa situazione eccezionale.

Ricorda poi che si applicano – ovviamente – anche al personale del comparto difesa e sicurezza, una serie di altre norme previste nel decreto a favore dei lavoratori dipendenti, tra cui cito ad esempio l'articolo 63, che dispone –per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro- un premio, per il mese di marzo, pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivi).

Conclude esprimendo, a nome della Commissione, un sentito e caloroso ringraziamento a tutto il personale del comparto difesa e sicurezza per lo sforzo straordinario che sta compiendo in questi giorni difficili, e ringraziando anche le forze politiche di opposizione per lo spirito costruttivo tenuto nelle attuali, drammatiche, circostanze.

Dà infine lettura di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), sulla quale auspica la coagulazione di un ampio consenso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) si associa all'indirizzo espresso dalla relatrice nei confronti del comparto difesa e sicurezza, impegnato non solo tramite le Forze armate e di polizia ma anche attraverso l'importante sforzo delle polizie locali.

Procede quindi all'illustrazione di una proposta di parere della propria parte politica (pubblicata in allegato), ponendo l'accento sulla necessità di adeguare la disciplina degli straordinari del personale dell'Esercito a quella delle Forze di polizia, di tutelare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale e di garantire il personale che fornisce direttive in un quadro di conformità alle norme di sicurezza vigenti. Apprezza l'atteggiamento di dialogo da parte della Presidente, che nella sua bozza di parere ha accolto diverse sollecitazioni presentate dall'opposizione.

Anche il senatore VATTUONE (*PD*) formula un sentito ringraziamento alle Forze armate e di polizia per il loro operato.

Pone inoltre l'accento sul clima costruttivo instauratosi nella Commissione tra le varie forze politiche, nonché sul positivo operato posto in essere dall'amministrazione della Difesa per fronteggiare la gravissima emergenza in atto.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CALVISI, osservando che il soddisfacimento delle condizioni formulate nel parere dovrà essere coniugato con il quadro di finanza pubblica, anch'esso, peraltro, in costante evoluzione. Ciò potrebbe far sì che alcune di esse non possano trovare soddisfacimento immediato. Il Governo si muoverà, in ogni caso, nell'ambito dell'indirizzo tracciato dal Parlamento.

Si procede pertanto alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive forze politiche, i senatori CAUSIN (*FIBP-UDC*) e RAUTI (*FdI*), apprezzando il clima di confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione emerso in questa difficile situazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente GARAVINI, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni da lei formulata, che risulta approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE si compiace dell'assenza di voti contrari.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Gasparri, Causin, Berardi e Minuto.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerando che l'emergenza epidemiologica in atto richiede un numero considerevole di unità delle Forze di polizia e delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto dei divieti governativi e dei provvedimenti di profilassi;

considerando che tale personale è sottoposto a responsabilità e rischi, anche sanitari, eccezionali;

esprimendo il massimo apprezzamento per lo sforzo straordinario che, nell'attuale situazione di emergenza, le strutture e il personale delle Forze armate stanno sostenendo, a beneficio di tutta la popolazione, sia sul versante sanitario che sul versante della sicurezza,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) sia incrementato il numero degli ufficiali medici e dei marescialli infermieri da assumere ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge;

2) siano integrati gli stanziamenti previsti per il potenziamento della sanità militare, di cui all'articolo 9 del decreto-legge;

3) al fine di fronteggiare in maniera adeguata l'incrementato impegno sull'intero territorio nazionale, vengano stanziati maggiori risorse per il personale delle Forze armate impiegato nell'operazione «Strade sicure»;

4) si prevedano ulteriori e adeguate risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate per tutte le complesse attività che stanno svolgendo per il controllo del territorio, l'attuazione delle misure di contenimento e a supporto del servizio sanitario nazionale, mirando a superare ogni forma di sperequazione, in linea con quanto previsto per le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le polizie locali;

5) si preveda un intervento normativo volto a salvaguardare, in conformità con quanto previsto in situazioni analoghe per le altre amministrazioni dello Stato, la disponibilità e la fruizione dei periodi di ferie e di licenze da parte del personale del comparto difesa e sicurezza, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro nell'attuale periodo di emergenza;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo di introdurre, in via eccezionale e in conformità con quanto previsto in situazioni analoghe per le altre amministrazioni dello Stato, misure di salvaguardia dei concorsi per l'accesso alle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), in particolare:

– rideterminare le procedure di concorso, anche attraverso il rinvio delle prove e modifiche ai bandi di concorso già emessi e il rinvio d'ufficio dei candidati impossibilitati a partecipare a causa delle attuali restrizioni al movimento delle persone alle prime prove successive alla cessazione di tali misure, anche in deroga ai limiti d'età;

– introdurre misure di flessibilità che consentano di adattare la durata e validità dei corsi formativi il cui svolgimento sia condizionato dall'emergenza in corso;

– consentire all'Amministrazione della difesa di realizzare nell'anno finanziario 2021 le procedure di assunzione non concluse nel 2020 per la situazione emergenziale in atto;

2) valuti il Governo, in conformità con quanto previsto in situazioni analoghe per le altre amministrazioni dello Stato, la possibilità di prorogare il termine, attualmente fissato al 31 marzo, per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 dell'Amministrazione della Difesa;

3) valuti il Governo, in conformità con quanto previsto in situazioni analoghe per le altre amministrazioni dello Stato, di garantire forme di tutela, in sede civile e penale, nei confronti dei responsabili delle strutture delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), limitando la loro responsabilità qualora questi abbiano assolto agli obblighi di informazione del personale sui rischi di contaminazione da agenti virali, e gli ordini emanati siano conformi alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI
GASPARRI, BERARDI, CAUSIN E MINUTO,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 74 del decreto-legge autorizza la spesa di 34.380.936 di euro per il pagamento di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il particolare clima ingenerato dall'emergenza e la necessità, espressamente prevista nei provvedimenti governativi, di continuare ad assicurare i «servizi pubblici essenziali» espone inevitabilmente i datori di lavoro delle Forze di polizia, Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a maggiori responsabilità a causa della pandemia, in ragione di iniziative assunte e delle responsabilità che ne conseguono, dovute alla necessità di dover continuare a garantire l'indispensabile prosecuzione dei servizi pubblici essenziali;

in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, sarebbe necessario un intervento regolatorio che non obblighi i funzionari delegati a rispettare il termine imposto dalla Ragioneria generale dello Stato (in virtù dell'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e a presentare il rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 entro il termine perentorio del prossimo 31 marzo;

il personale deve essere fornito di tutti i Dpi necessari onde lavorare in assoluta sicurezza ed evitare qualsiasi rischio epidemiologico;

l'emergenza epidemiologica in atto richiede un numero considerevole di unità delle Forze di polizia nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto dei divieti governativi e dei provvedimenti di profilassi;

sarebbe opportuno rideterminare le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle prove concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che si prevedano ulteriori e adeguate risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza trascurare le polizie locali;

che si valutino forme di tutela in sede civile e penale, qualora siano stati assolti i prescritti obblighi di formazione e informazione dei militari circa la tutela dalla contaminazione da agenti virali trasmissibili e siano stati emanati ordini conformi alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, adeguatamente e compiutamente partecipati a tutto il personale, anche attraverso sistemi di comunicazione telematica interna;

che si preveda una proroga del termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati;

che si preveda un intervento regolatorio volto a salvaguardare ferie e licenze del personale del comparto sicurezza-difesa, tenuto conto dei sacrifici a cui sono sottoposti in questi giorni di eccezionali necessità, che impongono presenza ed operatività;

che si preveda il rinvio delle prove concorsuali per l'arruolamento nelle Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

che si preveda la facoltà di rinviare/sopprimere le prove concorsuali ad emergenza terminata (a causa dei ritardi che inevitabilmente saranno accumulati);

che si preveda la facoltà per i candidati interessati dalle procedure sospese di poter partecipare alla prima selezione utile dello stesso concorso, bandita al venir meno delle restrizioni imposte dal Governo, anche in caso di superamento del limite di età;

che si preveda l'attribuzione, per i vincitori dei concorsi «interni» alle Amministrazioni al momento sospesi, dell'anzianità giuridica ed economica che sarebbe stata ordinariamente loro riconosciuta;

che si preveda il trascinarsi al 2021 delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno corrente che non saranno esercitate;

che si preveda quale causa di esclusione della responsabilità civile/penale, l'aver garantito i DPI e ogni altro bene strumentale e/o servizio, ivi compresi quelli relativi alla sanificazione di luoghi, automezzi, dotazioni personali, nelle quantità, qualità e secondo le procedure/modalità organizzative possibili. In sintesi, limitare alle sole ipotesi di dolo o colpa grave la responsabilità dei Comandanti.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**169^a Seduta***Presidenza del Presidente**BAGNAI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in replica la relatrice LEONE (*M5S*) che, dopo aver ritenuto adeguato al significato di attenzione e premura nei confronti del Paese il titolo al decreto-legge come Cura Italia, sottolinea che il Governo sta affrontando questioni ed esigenze del tutto inedite e di portata epocale. Il primo obiettivo dell'azione fin qui condotta è certamente la tutela della salute dei cittadini, che in tale fase non può che precedere le esigenze dell'economia e della politica.

Nella consapevolezza che il tempo rappresenta una risorsa essenziale per arginare la diffusione dell'epidemia, sollecita la piena collaborazione tra le forze politiche nella consapevolezza che, pur perfettibile, il decreto-legge va convertito in tempi rapidi.

Condivide alcuni rilievi di carattere tecnico sia per quanto riguarda le esigenze degli enti locali che dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese: e tuttavia si dichiara convinta che potranno essere individuati anche in seguito strumenti innovativi per tener conto delle esigenze di ogni settore dell'economia, nella prospettiva di quel cambio di regole strutturali invocata anche dal presidente Bagnai.

Interviene in replica quindi il sottosegretario GUERRA la quale sottolinea la comune consapevolezza di tutte le forze politiche e dello stesso Governo della insufficienza delle misure recate dal decreto-legge in esame: esso rappresenta un primo passo di una serie di misure che, auspicabilmente anche con il contributo dell'opposizione, potranno essere varate nelle prossime settimane.

La gradualità degli interventi governativi, sia per quanto riguarda l'ambito sanitario che quello economico è una scelta necessitata per la continua evoluzione dell'epidemia e dei settori da essa attinti. È sotto gli occhi di tutti che il decreto-legge adottato una settimana fa presenta già manchevolezze o criticità emerse per il continuo mutare delle condizioni in atto. Rispetto a quanti hanno criticato il diverso atteggiamento degli altri Paesi, segnala che è stata proprio l'azione del Governo italiano a fare da apripista e segnare per gli altri una strada tracciata. Rivendica quindi il valore delle scelte compiute che non possono essere qualificate come un «cerotto» rispetto alla malattia, tant'è vero che gli indirizzi di fondo sono da tutti condivisi: la salute dei cittadini, la liquidità per tutti i soggetti economici colpiti, per non compromettere la capacità produttiva una volta superata la crisi sanitaria, e il lavoro. Con tale prospettiva è evidente la convinzione del Governo nel coinvolgimento delle opposizioni e delle parti sociali, pur nella responsabilità primaria che fin qui si è assunto l'Esecutivo. Rileva incidentalmente che in una condizione di emergenza la mera prefigurazione di una nuova compagine governativa rischia di indebolire l'attuale Esecutivo nel momento di massimo sforzo. A suo parere la situazione presenta profili di particolare complessità anche rispetto alla cosiddetta filiera istituzionale e alla linea di governo dell'emergenza: rimarca che le scelte sono guidate dalle indicazioni provenienti dai massimi livelli in ambito scientifico.

Passando ad esaminare alcune osservazioni di merito per quanto riguarda gli enti locali, pur auspicando una maggiore determinazione, ritiene che, in una prima fase emergenziale, siano state adottate misure fortemente innovative.

In merito alla ipotizzata drastica riduzione del prodotto interno lordo e quindi delle misure da adottare, il tema fondamentale è quantificare le risorse necessarie e capire quali mezzi utilizzare per reperirle. Fa presente che la situazione è in rapida evoluzione anche in Europa, per comprendere come potranno essere gestiti i notevoli disavanzi accumulati dai paesi, che avevano già un debito pubblico molto alto, e ritiene essenziale sottolineare come il quadro complessivo del controllo della finanza pubblica in Europa sia completamente e radicalmente mutato.

Rispetto ad uno *shock* esogeno e simmetrico la risposta dell'Unione europea dovrà essere condivisa e suscettibile di sostenere le economie più fragili per un lungo periodo, individuando fonti condivise di finanziamento. Rispetto ai timori espressi da più parti, ribadisce che il Governo non ha alcuna intenzione di utilizzare il Meccanismo europeo di stabilità immaginato in anni passati per sostenere uno Stato in difficoltà finanziaria con le correlative condizionalità per il rientro dal debito. D'altro canto, rileva che l'Unione europea ha già sospeso i vincoli nel Patto di stabilità e consentito pienamente la deroga alle regole fissate per gli aiuti di Stato.

Su altri aspetti del decreto, a quanti hanno sollevato la questione della complessità delle procedure, fa presente che alcune misure come l'estensione in deroga della Cassa integrazione sono rivolte a settori economici che non hanno mai avuto tale tipo di provvidenza e che lo stesso Istituto nazionale per la previdenza sociale è chiamato a compiere uno sforzo organizzativo di vasta portata. Pur ammettendo che le norme riguardanti il finanziamento delle imprese da parte delle banche presentano ancora criticità, rimarca la validità delle misure poste in essere pur dichiarandosi disponibile ad apportare ulteriori miglioramenti. Allo stesso modo dichiara la disponibilità a intervenire e migliorare le norme in merito alle scelte di filiera e di settore. Dopo aver difeso il carattere neutro di alcune disposizioni in materia di proroga di versamenti tributari, si sofferma con particolare analiticità sulle misure che rinviando il versamento delle rate dei mutui edilizi con specifico riferimento all'inedita estensione di tale misure rispetto ai lavoratori autonomi. Si tratta di strumenti già operativi per altre categorie di contribuenti, ragion per cui andrà verificata la adeguatezza delle misure adottate. Allo stesso modo, rivendica il carattere non assistenziale ma assicurativo dell'attribuzione ai lavoratori autonomi di un sostegno al reddito di 600 euro per il mese di marzo. Per quanto riguarda i professionisti, specifica che è in atto una contrattazione con il Governo per il coinvolgimento delle Casse previdenziali private. Puntualizza poi che l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di un periodo ulteriore di due anni per l'accertamento sulle attività svolte nel corso della sospensione è motivato dalla opportunità di rinviare un'eventuale attività accertativa dopo la fase emergenziale, in analogia con quanto già previsto in caso di calamità.

Conclude ribadendo che diverse esigenze sollevate anche dall'opposizione potranno essere valutate e positivamente prese in considerazione nella predisposizione delle prossime misure economiche, ribadendo il carattere innovativo e strutturale del decreto-legge in esame.

La relatrice LEONE (*M5S*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore FENU (*M5S*), che in premessa ringrazia il rappresentante del Governo per la capacità di ascolto e la disponibilità a tenere nella dovuta considerazione le segnalazioni del

Parlamento anche in vista del varo di un prossimo provvedimento di urgenza.

Evidenzia quindi la capacità di reazione mostrata dall'Esecutivo e la mole di risorse stanziata per l'emergenza, paragonabili per entità a quelle impegnate in alcune delle leggi di bilancio del passato. Inoltre segnala che l'Italia sta rappresentando un esempio per molti altri Paesi, soprattutto per le misure adottate in campo sanitario, che poi vengono declinate altrove sulla base delle rispettive disponibilità economiche e organizzazioni amministrative. Esprime tuttavia perplessità per le polemiche sollevate da alcuni rappresentanti delle opposizioni – che peraltro rilasciano dichiarazioni estremamente contraddittorie e opposte a distanza di pochi giorni le une dalle altre – sulle politiche o sulle forme di comunicazione adottate dal Governo, in un momento di grande emergenza nazionale. A suo parere, infatti, la decisione di arrestare le attività economiche non essenziali si è rivelata assolutamente necessaria.

Dopo aver riconosciuto la legittimità e fondatezza di alcune delle argomentazioni critiche delle minoranze sul provvedimento, esprime apprezzamento per la decisione del Governo di escludere il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità nella sua versione attuale e condivide le parole dell'*ex* presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che invita gli Stati a intervenire velocemente per contrastare la depressione con un significativo aumento del debito pubblico. Condivide altresì la lettera sottoscritta da nove Paesi europei e indirizzata al presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in cui viene auspicata la creazione di nuovi strumenti finanziari come gli Eurobond, per i quali tuttavia sarebbe necessario il raggiungimento di una politica fiscale comune.

In conclusione, dopo aver ribadito le caratteristiche di eccezionalità del provvedimento e di straordinarietà delle misure adottate – alcune delle quali, pur perfettibili, senza precedenti – dichiara il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore SIRI (*L-SP-PSd'Az*) apprezza la disponibilità e l'apertura del Governo al confronto con l'intero Parlamento, al quale spetta anche il compito, al di là delle appartenenze politiche, di interpretare e dare risposte alle esigenze dei cittadini. Si sofferma quindi sulle difficoltà economiche che affliggono dall'inizio della emergenza alcune categorie di lavoratori, per le quali chiede al Governo indicazioni chiare e precise sulle misure che le riguardano.

Riconosce al proprio Partito un atteggiamento corretto ed estremamente costruttivo, che si concretizzerà nella presentazione di alcuni emendamenti al testo in esame, nell'auspicio che, nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'economia, ci sia ancora spazio per alcune modifiche. Quanto al futuro provvedimento annunciato, invita il Governo a informare i cittadini sulle possibili misure che verranno adottate, per esempio, in materia di affitti, criticando comunque la scelta del credito di imposta quando vi è l'estrema necessità di una maggiore liquidità immediata.

Sul tema della moratoria dei mutui invita alla prudenza, in quanto in mancanza di indicazioni della Banca centrale europea sulla capitalizzazione bancaria, molti istituti di credito si troveranno in difficoltà, lasciando il problema dei cittadini irrisolto.

Accoglie con favore la decisione da parte della Presidente della Commissione europea di innescare la clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità, ma esprime il timore che – senza un previo chiarimento – la sospensione dell'insieme di regole che governano le politiche di bilancio degli Stati membri potrà aver un costo molto alto per il Paese. Chiede quindi a quali condizioni l'Italia potrà indebitarsi ulteriormente e in che tempi le sarà chiesto di rientrare nei parametri.

Sollecita quindi il Governo a indicare le misure con un orizzonte di medio e lungo termine che verranno adottate in favore delle partite IVA, auspicando un ripensamento sulla *flat tax*.

Infine, sottopone alla Commissione il tema della creazione di una *free tax zone* per alcune aree, come le città di Bergamo e di Milano, che magari potrebbero essere esonerate dal pagamento dell'IVA per alcuni mesi, sotto forma di credito di imposta, per favorire un rilancio delle vendite al termine dell'emergenza.

Conclusivamente, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) esprime soddisfazione per il generale ravvedimento sulle politiche di *austerità* che tanti danni in passato hanno arrecato al Paese, ma a fronte della possibilità di derogare al Patto di stabilità, che pure apprezza, sollecita il Governo a chiedere chiarimenti all'Europa sui tempi e sull'entità del relativo piano di rientro per non esporre l'Italia a rischi futuri. Segnala peraltro che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1619, a prima firma del senatore Lannutti, in tema di istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata, che si prefigge l'obiettivo di ampliare gli spazi di manovra del Governo, soprattutto a partire dalle capacità decisionali in tema di politica economica. Tale provvedimento, se discusso, vedrebbe il favore del proprio Gruppo perché favorirebbe una politica espansiva e aiuterebbe il sistema economico nazionale a limitare il debito.

Sollecita poi una risposta del Governo alle problematiche segnalate dalle casse di previdenza dei professionisti, che pure intendono aiutare i propri iscritti, ma aspettano il nulla osta da parte dei Ministeri interessati.

Infine, dopo aver chiesto l'eliminazione dei vincoli della contrattazione sindacale per gli artigiani che intendono accedere alla cassa integrazione, dichiara il voto di astensione del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico interviene il senatore D'ALFONSO (*PD*), che riconosce al provvedimento il merito di varare misure straordinarie per far fronte alle necessità sanitarie del Paese e di prevedere i primi interventi per il sostegno economico ai cittadini e alle imprese.

Pur consapevole della insufficienza delle risorse mobilitate, auspica che vengano approvati nella Commissione di merito o in Aula emendamenti per rendere più semplici e veloci alcune procedure e più chiare e facilmente applicabili varie misure a sostegno dei cittadini.

Infine, si augura che alcune delle segnalazioni giunte anche dalle opposizioni trovino accoglimento, compatibilmente con le somme a disposizione, nel testo del prossimo provvedimento, soprattutto con riferimento alle stringenti necessità degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria;

viene modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori per il ristoro dei soggetti che abbiano investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018;

si consente ai Confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i confidi sono tenuti a versare all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco, estendendo a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

viene estesa, per un periodo di nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019;

sono previste misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, nonché una moratoria in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, con esclusione delle esposizioni debitorie deteriorate;

viene prevista l'assistenza della garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta per le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedano finanziamenti alle imprese che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;

con riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, si prevede la possibilità di disporre una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020;

vengono temporaneamente sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, con sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita IVA di minori dimensioni, nonché ai soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti;

sono altresì sospesi i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità di estendere temporalmente la sospensione dei pagamenti delle rate relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della riscossione e dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché di aumentare al contempo il numero delle relative rate il cui mancato pagamento comporti per il debitore le conseguenze di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**146^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PITTONI*La seduta inizia alle ore 13,45.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Valeria Alessandrini, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando le norme di maggior interesse per la Commissione.

Si sofferma in primo luogo sugli articoli 23 e 25, che riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando che, in alternativa, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro. L'articolo 38 riconosce, nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per il 2020, l'indennità di 600 euro prevista

anche per altre categorie, in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; tale beneficio può inoltre riguardare i titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, in base all'articolo 96, comma 1. L'articolo 48 stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti. L'articolo 61 estende la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, quali, tra gli altri, quello dello sport, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza; si prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a diversi soggetti, tra cui sono compresi gli esercenti attività d'arte. L'articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. L'articolo 87, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce, che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, scuole ed università, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

L'articolo 88, commi da 2 a 4, dispone la risoluzione – per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19 – dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'articolo 89 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 milioni di euro. L'articolo 90 stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi incassati nel 2019 dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, (cosiddetta «copia privata») sia destinata al soste-

gno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori, al fine di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento del COVID-19 adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020.

Gli articoli 95 e 96 prevedono, rispettivamente, la proroga – dal 31 maggio al 30 giugno 2020 – del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, e che i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrano alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro.

L'articolo 100 istituisce un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca, con una dotazione pari a 50 milioni di euro, e detta disposizioni volte a garantire la continuità della *governance* degli enti pubblici di ricerca, ad eccezione dell'ISTAT, durante il periodo di emergenza. L'articolo 101 intende garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020; al comma 1 prevede che l'ultima sessione delle prove finali – e ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali al loro svolgimento – per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Con riguardo alle attività formative svolte con modalità a distanza, si dispone che le stesse sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria; le attività formative e di servizio agli studenti e quelle di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; sono inoltre computate ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto), ai fini della valutazione per il passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato, e anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240 del 2010. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il comma 6 dell'articolo 101 prevede il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. L'articolo 102, ai commi da 1 a 4, reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, introducendo il principio della laurea abilitante,

ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea; sono inoltre dettate norme transitorie sulle modalità di svolgimento degli esami finali di alcuni corsi di laurea relativi a professioni sanitarie e delle prove compensative inerenti al riconoscimento di professioni sanitarie, relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 116 dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. Tra i Ministeri interessati dalla disposizione in esame sono compresi anche il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 120 incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza.

In conclusione presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accogliendo una richiesta del senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), la relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) integra la sua proposta di parere con un'ulteriore osservazione e presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 14,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

visti gli articoli 23 e 25, che riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato o, in alternativa ai congedi per i medesimi lavoratori beneficiari, la possibilità di scegliere la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro;

visto l'articolo 48, che stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-proiezioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio *standard*; mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività. Tali interventi si sono resi necessari in seguito alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto l'articolo 38, che riconosce, nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per il 2020, l'indennità di 600 euro prevista anche per altre categorie, in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;

visto l'articolo 61, che interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il

31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020;

visto l'articolo 64, che concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro;

visto l'articolo 77, che prevede uno stanziamento pari a 43,5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di dotare personale e studenti delle Scuole statali e paritarie pubbliche del sistema nazionale di istruzione per dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché dispositivi di protezione e igiene personale per chiunque vi abbia accesso;

visto l'articolo 87 che, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni (comprese, quindi, scuole ed università), le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili;

visto l'articolo 88, commi da 2 a 4, che stabilisce che coloro che hanno acquistato biglietti per viaggi, spettacoli, musei e/o altre iniziative culturali – non potendone usufruire – hanno facoltà, di chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, a sua volta, entro trenta giorni dalla presentazione di tale istanza, provvede a emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione;

visto l'articolo 89, che istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 milioni di euro. Nello specifico, si dispone che un Fondo è di parte corrente e ha una dotazione di 80 milioni di euro; l'altro è di parte capitale e ha una dotazione di 50 milioni di euro. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, «tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19» devono essere definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

visto l'articolo 90, che stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed edi-

tori (SIAE) per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 («copia privata») sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori;

valutati positivamente tali due ultimi interventi che permettono di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura in generale, cinema e spettacolo dal vivo, conseguenti alle misure di contenimento del COVID-19 adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020;

visti gli articoli 95 e 96, che rispettivamente prevedono la proroga (dal 31 maggio al 30 giugno 2020) del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali e che i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrano alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro;

visto l'articolo 101, che al comma 1 prevede che l'ultima sessione delle prove finali (e ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali al loro svolgimento) per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 è prorogata al 15 giugno 2020; al comma 2 stabilisce che, nel periodo di sospensione dalla frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutoraggio, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza, sono computate e valutabili (anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo B) ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva;

ai commi 4 e 5 è stabilito che nel periodo di sospensione delle attività:

– le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali;

– parimenti, per gli studenti, le attività formative risultano valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria;

– al comma 6, con riferimento all'abilitazione nazionale, stabilisce che: con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, formate, per la tornata abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata, si concludono, in deroga a quanto previsto, entro il 30 luglio 2020; conseguentemente è differita al 31 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande non-

ché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020 (che dovranno concludersi entro il 30 novembre 2020); le Commissioni nazionali restano in carica fino al 31 dicembre 2020; il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020;

– al comma 7 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

visto l'articolo 102, con il quale s'intende ovviare alle particolari condizioni di sofferenza in cui versa il Servizio sanitario nazionale (SSN), disponendo tempestivamente di medici i quali potranno, con il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – classe LM/41, essere abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità (di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58);

visto l'articolo 120, che incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità;

visto l'articolo 121, che prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria.

rilevato che:

oltre al preoccupante rischio per la salute della popolazione, quello che si teme è una devastante ricaduta economica con effetti sul settore Istruzione e su quello Cultura in tutte le sue sfaccettature;

a questo si aggiunge il disagio nel dover affrontare il necessario distanziamento sociale che, se da una parte è lo strumento che permette la riduzione dei contagi, dall'altra pone la popolazione in una condizione innaturale;

la repentina chiusura delle scuole ha di fatto portato i bambini ad una nuova dimensione di vita quotidiana e sociale, oltre che educativa. Per questo si accolgono con favore le misure che aiutano i genitori lavoratori nell'accudimento dei figli attraverso i congedi o attraverso i *voucher* per *baby-sitter*. Questa misura ha il lodevole intento di sostenere i genitori,

ma anche l'obiettivo di garantire ai bambini una compagnia e una guida in questo periodo di cambiamento e di isolamento;

altrettanto importante nella difficile gestione dell'emergenza è la didattica a distanza per dare validità sostanziale e non solo meramente formale all'anno scolastico nonché «mantenere viva la comunità di classe» dando così vita a un «ambiente di apprendimento»;

la chiusura dei cinema, dei teatri e l'interruzione di tutti gli eventi culturali, ivi inclusi concerti e festival, ha improvvisamente interrotto la stagione in corso nel culmine della programmazione: intere filiere si ritrovano senza entrate con danni alla programmazione e ai lavoratori. Per questo motivo, misure di sostegno economico si sono rese necessarie per permettere a settori come cinema e spettacolo dal vivo, di sostenere e avviare azioni per il rilancio;

valutato che:

l'emergenza sta colpendo indistintamente tutti aggravando situazioni già difficili, quali possono essere le famiglie in condizioni di povertà assoluta e marginalità. In tali situazioni i bambini e gli adolescenti soffrono ancora di più il distacco che rischia di trasformarsi in esclusione, soprattutto laddove impossibilitati ad accedere alla didattica *online*, al pari degli altri coetanei, perché privi degli strumenti;

il comparto culturale può rappresentare uno dei volani fondamentali per la rinascita economica dopo questa crisi, e che pertanto sarà necessario snellire in maniera trasparente le procedure di accesso alle misure di sostegno e di rilancio economico;

in questo momento di crisi il comparto culturale si è dimostrato di fondamentale importanza nel fornire supporto al benessere sociale e che pertanto si auspica nella fase di rilancio una significativa inversione di tendenza rispetto alle politiche di investimento nel settore;

l'impiego di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza può produrre una serie di effetti positivi in relazione anche al benessere sociale e ambientale;

valutato inoltre che:

nelle more della conversione in legge del decreto-legge è auspicabile l'introduzione di un intervento straordinario a favore del settore librario e discografico che ha subito un brusco calo delle vendite e dei diritti connessi a *public performance*;

il diritto allo studio deve essere comunque garantito, soprattutto e con particolare riguardo alla impossibilità per gli studenti meno abbienti di ottenere i crediti formativi universitari (CFU) utili per accedere alle borse di studio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che gli strumenti di sostegno per l'accesso alla didattica *online* siano forniti tem-

pestivamente a tutti gli insegnanti e agli studenti in situazione di povertà economica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di implementare le iniziative già in essere per fornire un servizio di assistenza emotiva e psicologica che in questa fase si sta rilevando essenziale per la tenuta della comunità scolastica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre strumenti di sostegno finanziario ed economico al settore librario e discografico;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di derogare ai CFU necessari per l'accesso alla borsa di studio affinché gli studenti universitari che ne abbiano diritto possano continuare a beneficiarne;

in merito alle agevolazioni per garantire il diritto allo studio universitario, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, se non possibile nell'ambito del decreto-legge in titolo comunque nel primo provvedimento utile, il mantenimento dell'accesso alla cosiddetta *No Tax Area* e un suo ampliamento volto a coprire le esigenze delle famiglie in comprovate difficoltà economiche a seguito della crisi da Covid-19;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di incoraggiare le forme di lavoro agile, laddove possibile, in tutti i settori afferenti alla cultura, anche ponendo attenzione alle condizioni dei lavoratori intermittenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

visti gli articoli 23 e 25, che riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato o, in alternativa ai congedi per i medesimi lavoratori beneficiari, la possibilità di scegliere la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro;

visto l'articolo 48, che stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-proiezioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio *standard*; mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività. Tali interventi si sono resi necessari in seguito alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto l'articolo 38, che riconosce, nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per il 2020, l'indennità di 600 euro prevista anche per altre categorie, in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;

visto l'articolo 61, che interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il

31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020;

visto l'articolo 64, che concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro;

visto l'articolo 77, che prevede uno stanziamento pari a 43,5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di dotare personale e studenti delle Scuole statali e paritarie pubbliche del sistema nazionale di istruzione per dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché dispositivi di protezione e igiene personale per chiunque vi abbia accesso;

visto l'articolo 87 che, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni (comprese, quindi, scuole ed università), le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili;

visto l'articolo 88, commi da 2 a 4, che stabilisce che coloro che hanno acquistato biglietti per viaggi, spettacoli, musei e/o altre iniziative culturali – non potendone usufruire – hanno facoltà, di chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, a sua volta, entro trenta giorni dalla presentazione di tale istanza, provvede a emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione;

visto l'articolo 89, che istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 milioni di euro. Nello specifico, si dispone che un Fondo è di parte corrente e ha una dotazione di 80 milioni di euro; l'altro è di parte capitale e ha una dotazione di 50 milioni di euro. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, «tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19» devono essere definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

visto l'articolo 90, che stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed edi-

tori (SIAE) per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 («copia privata») sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori;

valutati positivamente tali due ultimi interventi che permettono di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura in generale, cinema e spettacolo dal vivo, conseguenti alle misure di contenimento del COVID-19 adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020;

visti gli articoli 95 e 96, che rispettivamente prevedono la proroga (dal 31 maggio al 30 giugno 2020) del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali e che i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrano alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro;

visto l'articolo 101, che al comma 1 prevede che l'ultima sessione delle prove finali (e ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali al loro svolgimento) per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 è prorogata al 15 giugno 2020; al comma 2 stabilisce che, nel periodo di sospensione dalla frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutoraggio, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza, sono computate e valutabili (anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo B) ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva;

ai commi 4 e 5 è stabilito che nel periodo di sospensione delle attività:

– le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali;

– parimenti, per gli studenti, le attività formative risultano valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria;

– al comma 6, con riferimento all'abilitazione nazionale, stabilisce che: con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, formate, per la tornata abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata, si concludono, in deroga a quanto previsto, entro il 30 luglio 2020; conseguentemente è differita al 31 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande non-

ché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020 (che dovranno concludersi entro il 30 novembre 2020); le Commissioni nazionali restano in carica fino al 31 dicembre 2020; il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020;

– al comma 7 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

visto l'articolo 102, con il quale s'intende ovviare alle particolari condizioni di sofferenza in cui versa il Servizio sanitario nazionale (SSN), disponendo tempestivamente di medici i quali potranno, con il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – classe LM/41, essere abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità (di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58);

visto l'articolo 120, che incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità;

visto l'articolo 121, che prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria.

rilevato che:

oltre al preoccupante rischio per la salute della popolazione, quello che si teme è una devastante ricaduta economica con effetti sul settore Istruzione e su quello Cultura in tutte le sue sfaccettature;

a questo si aggiunge il disagio nel dover affrontare il necessario distanziamento sociale che, se da una parte è lo strumento che permette la riduzione dei contagi, dall'altra pone la popolazione in una condizione innaturale;

la repentina chiusura delle scuole ha di fatto portato i bambini ad una nuova dimensione di vita quotidiana e sociale, oltre che educativa. Per questo si accolgono con favore le misure che aiutano i genitori lavoratori nell'accudimento dei figli attraverso i congedi o attraverso i *voucher* per *baby-sitter*. Questa misura ha il lodevole intento di sostenere i genitori,

ma anche l'obiettivo di garantire ai bambini una compagnia e una guida in questo periodo di cambiamento e di isolamento;

altrettanto importante nella difficile gestione dell'emergenza è la didattica a distanza per dare validità sostanziale e non solo meramente formale all'anno scolastico nonché «mantenere viva la comunità di classe» dando così vita a un «ambiente di apprendimento»;

la chiusura dei cinema, dei teatri e l'interruzione di tutti gli eventi culturali, ivi inclusi concerti e festival, ha improvvisamente interrotto la stagione in corso nel culmine della programmazione: intere filiere si ritrovano senza entrate con danni alla programmazione e ai lavoratori. Per questo motivo, misure di sostegno economico si sono rese necessarie per permettere a settori come cinema e spettacolo dal vivo, di sostenere e avviare azioni per il rilancio;

valutato che:

l'emergenza sta colpendo indistintamente tutti aggravando situazioni già difficili, quali possono essere le famiglie in condizioni di povertà assoluta e marginalità. In tali situazioni i bambini e gli adolescenti soffrono ancora di più il distacco che rischia di trasformarsi in esclusione, soprattutto laddove impossibilitati ad accedere alla didattica *online*, al pari degli altri coetanei, perché privi degli strumenti;

il comparto culturale può rappresentare uno dei volani fondamentali per la rinascita economica dopo questa crisi, e che pertanto sarà necessario snellire in maniera trasparente le procedure di accesso alle misure di sostegno e di rilancio economico;

in questo momento di crisi il comparto culturale si è dimostrato di fondamentale importanza nel fornire supporto al benessere sociale e che pertanto si auspica nella fase di rilancio una significativa inversione di tendenza rispetto alle politiche di investimento nel settore;

l'impiego di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza può produrre una serie di effetti positivi in relazione anche al benessere sociale e ambientale;

valutato inoltre che:

nelle more della conversione in legge del decreto-legge è auspicabile l'introduzione di un intervento straordinario a favore del settore librario e discografico che ha subito un brusco calo delle vendite e dei diritti connessi a *public performance*;

il diritto allo studio deve essere comunque garantito, soprattutto e con particolare riguardo alla impossibilità per gli studenti meno abbienti di ottenere i crediti formativi universitari (CFU) utili per accedere alle borse di studio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che gli strumenti di sostegno per l'accesso alla didattica *online* siano forniti tem-

pestivamente a tutti gli insegnanti e agli studenti in situazione di povertà economica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di implementare le iniziative già in essere per fornire un servizio di assistenza emotiva e psicologica che in questa fase si sta rilevando essenziale per la tenuta della comunità scolastica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre strumenti di sostegno finanziario ed economico al settore librario e discografico;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di derogare ai CFU necessari per l'accesso alla borsa di studio affinché gli studenti universitari che ne abbiano diritto possano continuare a beneficiarne;

in merito alle agevolazioni per garantire il diritto allo studio universitario, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, se non possibile nell'ambito del decreto-legge in titolo comunque nel primo provvedimento utile, il mantenimento dell'accesso alla cosiddetta *No Tax Area* e un suo ampliamento volto a coprire le esigenze delle famiglie in comprovate difficoltà economiche a seguito della crisi da Covid-19;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di incoraggiare le forme di lavoro agile, laddove possibile, in tutti i settori afferenti alla cultura, anche ponendo attenzione alle condizioni dei lavoratori intermittenti; valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di implementare le iniziative in essere per tutta la platea sportiva – associazioni, operatori, utenti – afferente agli organismi sportivi.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, che nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, ha tre obiettivi prioritari: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Contiene 127 articoli, raggruppati in cinque Titoli, il primo dei quali è dedicato alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (articoli 1-18).

Il Titolo II reca interventi a sostegno del lavoro: in particolare introduce disposizioni per l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il territorio nazionale (articoli 19-22) e per la riduzione dell'orario di lavoro e il sostegno ai lavoratori (articoli 23-48).

Il Titolo III contiene le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (articoli 49-59) e il Titolo IV le disposizioni fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (articoli 60-71).

Il Titolo V reca infine ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 (articoli 72-127).

Per quanto riguarda le disposizioni che incidono su materie di interesse per la competenza della 8^a Commissione, l'articolo 61 estende ad ulteriori categorie di soggetti ed imprese la sospensione dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già introdotta dal decreto-legge n. 9 del 2020 per le imprese turistico-ricettive e per altri operatori del settore turistico. Tra i soggetti beneficiari della sospensione, che peraltro viene ampliata anche al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel corrente mese di marzo, figurano i gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; i gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; i gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.

L'articolo 72, nel definire misure per il potenziamento degli strumenti di promozione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema Paese, dispone che per la realizzazione di tali nuovi interventi, nonché di quelli già inclusi nel piano straordinario per la promozione del Made in Italy, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, i contratti di forniture, lavori e servizi possano essere aggiudicati mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo i criteri di cui all'articolo 63, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 74, comma 2, prevede stanziamenti per le spese di sanificazione degli uffici e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale necessari per contenere il rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il medesimo comma stanziava inoltre 144.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Capitanerie di porto.

Al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile e di favorire la diffusione e l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi in rete, l'articolo 75 autorizza amministrazioni aggiudicatrici e autorità amministrative indipendenti, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello *cloud SaaS (software as a service)*, nonché servizi di connettività, mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa».

L'articolo 79 reca misure per il trasporto aereo. In particolare: riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato; stabilisce, di conseguenza, che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri, che esercitano oneri di servizio pubblico, siano riconosciute misure compensative dei danni subiti come conseguenza diretta dell'epidemia, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività; in rela-

zione ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., autorizza la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, il cui oggetto sociale, statuto e capitale iniziale verranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti si procederà alla nomina degli organi sociali e verrà definito ogni altro strumento necessario per la costituzione e il funzionamento della nuova società; autorizza il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto necessario nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione, in modo da assicurare l'adempimento dei compiti dell'amministrazione straordinaria e lo svolgimento ordinato delle attività dei complessi aziendali; autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta; prevede che, ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria, si applichino esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347 del 2003, in materia di riduzione dei termini per le consultazioni sindacali e di trasferimento parziale dei complessi aziendali; per l'attuazione delle disposizioni introdotte istituisce un apposito fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro.

L'articolo 82 stabilisce che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica pongono in essere tutte le iniziative utili per potenziare le infrastrutture e assicurare il funzionamento delle reti e la continuità dei servizi di connettività accessibili al pubblico. Dovranno inoltre essere adottate le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e dovrà essere data priorità alle richieste di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti prioritari dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unità di crisi delle regioni.

L'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso deve essere valutato ai fini dell'esclusione – ai sensi e per gli effetti degli articoli del codice civile sui ritardi e gli inadempimenti contrattuali – della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si modifica inoltre l'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, al fine di specificare che l'anticipazione del prezzo all'appaltatore è consentita anche in caso di consegna in via di urgenza di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 92 reca disposizioni in materia di trasporto marittimo e stradale. In particolare: sospende fino al 30 aprile 2020 l'applicazione

della tassa di ancoraggio, con l'attribuzione di indennizzi compensativi alle Autorità di sistema portuale; sospende fino al 31 luglio 2020 i canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 (c.d. «legge porti») relativi, rispettivamente, alle operazioni portuali, alla fornitura del lavoro portuale temporaneo e alla concessione di aree e banchine portuali; differisce di trenta giorni i termini per il versamento dei diritti doganali; autorizza, fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova e di revisione di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada.

Con l'articolo 93 viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di due milioni di euro, finalizzato alla concessione di contributi a favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto non di linea che dotino i veicoli in uso di paratie divisorie tra il posto di guida e i sedili destinati alla clientela. Il contributo, che non potrà superare il 50 per cento del costo del dispositivo installato, verrà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziato, secondo modalità definite con un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 94 incrementa di 200 milioni di euro per il 2020 il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004. Entro tale limite finanziario, si prevede poi che, fino al prossimo 31 dicembre, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, possa essere autorizzato, nel limite massimo di 10 mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessazione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

L'articolo 99, comma 3, dispone che, fino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, delle agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche private, avvenga mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

L'articolo 108, al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dell'esercizio delle attività di recapito postale, introduce, fino al 30 giugno 2020, modalità per la consegna degli invii raccomandati e assicurati, per la distribuzione dei pacchi nonché per la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, tali da evitare contatti diretti tra gli operatori del servizio postale e i destinatari. In via del tutto eccezionale e transitoria, fino al prossimo 31 maggio, è poi introdotta una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni del codice della strada se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

L'articolo 116 proroga di tre mesi i termini, in scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, previsti dalla normativa vigente per l'adozione,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri. Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il termine è attualmente fissato al prossimo 31 luglio dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2019.

L'articolo 117 proroga dal 31 marzo fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine per la durata in carica del Presidente e dei componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 125, comma 2, proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto già stabilito dal codice delle assicurazioni private, il termine decorrente dalla scadenza del contratto entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020.

In conclusione, presenta fin d'ora uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, dichiarandosi tuttavia aperto a integrazioni e suggerimenti che emergano nel corso della discussione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che Alitalia debba essere ringraziata per quanto sta facendo al fine di riportare in Italia i connazionali che si sono trovati all'estero in questo momento così critico. Un plauso particolare va a tutte le donne e a tutti gli uomini che lavorano in Alitalia. Le recenti dichiarazioni rese dal ministro Patuanelli sono meritevoli di interesse ed è auspicabile che costituiscano l'inizio di un percorso che troverà la compagnia pronta ad affrontare nelle condizioni migliori la ripresa dei traffici aerei, una volta che questa fase di emergenza sarà terminata. Si riparte ora da un perimetro più ridotto, ma con la consapevolezza che prima o poi, auspicabilmente il prima possibile, il trasporto aereo ritornerà a crescere. È pertanto necessario tutelare tutto il personale, con la promessa che tutti saranno riassorbiti appena possibile.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) concorda con quanto testé dichiarato dal senatore De Vecchis, valutando positivamente l'autorizzazione alla costituzione di un soggetto pubblico.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento all'articolo 92 del decreto-legge in esame, che autorizza, fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di revisione, ritiene che il termine del 31 luglio sia troppo lungo e che esso rischi di creare nuovi ritardi e di aggravare una situazione già caratterizzata da una grossa difficoltà a smaltire l'arretrato. Si chiede se non sarebbe possibile inserire nel parere un'osservazione che anticipi tale termine, eventualmente autorizzando il Governo a posticiparlo con decreto, laddove ve ne fosse realmente la necessità.

La senatrice LUPU (*M5S*) sottolinea che Alitalia, in un contesto molto complesso nel quale tutte le principali compagnie aeree stanno accusando gli effetti della drastica contrazione del mercato, sta reagendo e svolgendo un ruolo fondamentale nell'approvvigionare il Paese di dispositivi di protezione individuali e altri beni necessari, nonché nel riportare a casa tanti italiani che si trovavano all'estero. Tutto ciò è possibile grazie allo spirito collaborativo dei dipendenti. Il Governo ha posto ottime basi. Ora è necessario lavorare tutti insieme per trovare il modello giusto per rilanciare la società sul mercato.

Il senatore NENCINI (*IV-PSI*) osserva che il decreto-legge in esame è il primo intervento ad ampio raggio adottato dal Governo, che ha già annunciato l'adozione, nel mese di aprile, di un nuovo intervento di sostegno all'economia. Nel frattempo, ci sono una serie di circostanze relative all'emergenza in corso che vanno chiarite e questo dovrebbe essere fatto nell'immediato e non, come spesso accade in Italia, *ex post*, magari con l'istituzione di una commissione d'inchiesta. In particolar modo, è necessario comprendere perché i dati relativi all'epidemia in Lombardia presentino grandezze non comparabili rispetto a quanto accade nel resto del mondo. E fa riflettere che un'associazione di anestesisti osservi che, alla luce del quadro delle risorse sanitarie disponibili, potrebbe essere valutata l'opportunità di garantire i trattamenti di carattere intensivo ai pazienti con maggiori possibilità di successo terapeutico. È quello che sta già avvenendo? Se così fosse, sarebbe assolutamente necessario occuparsi di tale questione ora e non attendere che tutto sia finito. Un altro tema su cui riflettere è quello del trasferimento di pazienti verso la Germania. Che significato ha? Si tratta di un evento eccezionale o è l'inizio di un percorso più lungo? Esiste un piano per portare i pazienti verso altre regioni? E ancora: su quali basi avviene il coinvolgimento delle cliniche private, in maniera episodica o pianificata? Mandare i pazienti altrove non è una soluzione adeguata né appropriata, né civile, a meno che non si sia giunti all'esaurimento di ogni spazio disponibile.

Sul tema Alitalia, trova improprio impiegare un decreto-legge relativo all'emergenza sanitaria per nazionalizzare la compagnia. Sarebbe stato opportuno adottare un provvedimento *ad hoc*, perché in questa maniera viene invece a mancare la cornice entro la quale un intervento di questo tipo si dovrebbe inserire. Ad esempio, si interviene su Alitalia, ma che ne è di Air Italy e delle altre compagnie? Non si poteva elaborare una strategia che le ricomprendesse tutte?

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*), preliminarmente, si rallegra per il fatto che i componenti della Commissione abbiano preso l'abitudine di discutere in video-conferenza, per mantenere vivo il dibattito sui temi di competenza anche al di fuori delle sedute. Per tale motivo, ricorda a tutti che la Commissione non si occupa esclusivamente di trasporto aereo, bensì, come dice il suo stesso nome, di lavori pubblici. E di appalti si dovrebbe parlare nel parere che la Commissione si accinge a votare. Per

quanto riguarda il tema finora emerso nel dibattito, sottoscrive integralmente l'intervento del senatore Nencini. Si dice convinto che Alitalia debba essere sostenuta e concorda con la senatrice Lupo sul fatto che questo momento di crisi può rappresentare l'opportunità per ripensare il ruolo della compagnia. Tuttavia, serve un ragionamento di cornice. Inoltre, va bene parlare del personale, ma bisogna ragionare prima sulla compagnia, perché se non c'è l'azienda non ci sono i dipendenti.

Tornando al tema che dovrebbe costituire la priorità per la Commissione, preannuncia che presenterà una serie di emendamenti in materia di appalti. In primo luogo, e solo per la fase emergenziale, serve uno scudo per le stazioni appaltanti, che ne limiti la responsabilità erariale così da velocizzare al massimo la realizzazione delle opere. I funzionari pubblici sono confusi e spaventati da un quadro regolatorio troppo complesso. Sarebbe necessario congelare le norme del codice dei contratti pubblici e il parere della Commissione dovrebbe contenere delle chiare indicazioni in tale senso, perché solo questo aiuterà il settore a ripartire.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che il Governo sta lavorando sul tema dei lavori pubblici per capire come mobilitare risorse. Interventi mirati sono benvenuti, ma non è certo auspicabile una *deregulation* totale. Si dice assolutamente contrario alle proposte drastiche del senatore Mallegni di sospendere o cancellare l'intero codice.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) segnala di avere partecipato ai lavori di diverse Commissioni permanenti sul provvedimento in oggetto e in ognuna di esse la maggioranza e il Governo si sono detti disponibili ad accogliere segnalazioni delle opposizioni, ma in realtà queste non vengono mai prese in considerazione effettiva. Questo decreto, che vale 25 miliardi, in realtà non verrà modificato in maniera sostanziale. Si è detto che seguirà a breve un nuovo decreto-legge, di pari importo. Ma il Governo dove intende reperire le relative risorse? E quali interventi metterà in campo? Ad esempio, finora non sono state adottate misure congrue per garantire finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese. Se saltano i fidi, saltano le imprese. E quanto ci sarà realmente a disposizione per i lavori pubblici e per la sanità?

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) ricorda che ci troviamo davanti ad una situazione di estrema complessità e che è ovvio che il decreto-legge in esame non può dare una risposta a tutti i temi che possono essere sollevati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito anche oggi che è in corso di predisposizione un nuovo provvedimento recante ulteriori importanti interventi. Anche sul tema degli appalti c'è la volontà di approfondire specifici aspetti che possano essere ritenuti problematici.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) ritiene che molto probabilmente all'emergenza sanitaria farà seguito un'emergenza economica senza precedenti, che già mostra le sue prime avvisaglie. Bruxelles e Francoforte de-

vono comprendere che è arrivato il momento di agire perché le nostre imprese stanno morendo.

Il sottosegretario MARGIOTTA garantisce il suo impegno a che il decreto-legge di aprile sia fortemente incentrato sulle materie di competenza della Commissione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta lavorando su una serie di proposte volte a rivitalizzare il settore, oltre che su temi quali il trasporto pubblico locale e il codice dei contratti pubblici. Con riferimento a quest'ultimo, apprezza la discussione che si è svolta questo pomeriggio e vi sarà certamente l'occasione di discutere insieme interventi specifici, ma certo non la soppressione o la sospensione del codice. Sul tema della revisione sollevato dal senatore Campari, non gli pare opportuno modificare il termine indicato dall'articolo 92.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) illustra tre proposte di osservazioni da inserire nel parere. La prima volta a destinare una rete Rai a formare, con programmi specifici, gli studenti che devono sostenere quest'anno l'esame di maturità. La seconda volta ad estendere i benefici relativi al canone di locazione alla categoria A10 (uffici e studi privati) ed a immobili extralberghieri, nonché a tutti gli immobili strumentali alle attività che devono restare chiuse. E l'ultima volta all'istituzione presso il MIT di un fondo che alimenti congrue compensazioni agli operatori del settore trasporto pubblico locale e regionale e del trasporto scolastico penalizzati dallo stato di emergenza.

Il senatore COLTORTI (*M5S*), in qualità di relatore, si esprime in senso favorevole all'inserimento nel parere delle osservazioni proposte dalla senatrice Vono, a condizione che siano formulate in termini di valutazione dell'opportunità. Propone inoltre di inserire un'osservazione sulla proroga delle patenti proposta dal senatore Barboni.

La Commissione conviene.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) sottopone al Governo una questione relativa alla proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) osserva che la questione rientra nella competenza regionale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il presidente COLTORTI (*M5S*), in qualità di relatore, propone che gli sia conferito mandato a redigere parere favorevole con osservazioni, in conformità alle indicazioni scaturite dalla discussione.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce mandato al presidente Coltorti, in qualità di relatore, a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo con le osservazioni emerse nel corso della discussione (*pubblicato in allegato*).

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che il decreto legge in esame si compone di 127 articoli, suddiviso in V titoli, contenenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, con particolare riferimento al potenziamento del sistema sanitario nazionale, al sostegno del lavoro, al sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e al sostegno della liquidità di famiglie e imprese;

condivisa l'opportunità di prevedere misure a sostegno del settore del trasporto aereo, con particolare riferimento a misure compensative per le imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitino oneri di servizio pubblico;

valutata positivamente la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione della situazione determinatasi sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria;

valutata positivamente la previsione di misure in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto non di linea che decidano di dotare i veicoli in uso di paratie divisorie tra il posto di guida e i sedili destinati alla clientela, prevedendo il riconoscimento di un contributo, fino ad un massimo del 50 per cento del costo sostenuto;

apprezzato l'incremento di 200 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, finalizzato al riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in deroga ai limiti di durata massima previsti dalla normativa vigente;

condivisa l'intenzione di contrastare la diffusione del virus COVID-19 tra i lavoratori del settore postale e i destinatari di invii postali introducendo una modalità transitoria per la consegna degli invii raccomandati e assicurati, per la distribuzione dei pacchi e per la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;

apprezzato il coinvolgimento degli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica nello svolgimento di attività che potenzino le infrastrutture, che assicurino il corretto funzionamento delle reti e la continuità dei servizi di connettività accessibili al pubblico e che garantiscano l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza dando priorità alle richieste provenienti da settori ritenuti prioritari;

preso atto della necessità di differire, fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la durata in carica degli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che il decreto legge in esame si compone di 127 articoli, suddiviso in V titoli, contenenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, con particolare riferimento al potenziamento del sistema sanitario nazionale, al sostegno del lavoro, al sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e al sostegno della liquidità di famiglie e imprese;

condivisa l'opportunità di prevedere misure a sostegno del settore del trasporto aereo, con particolare riferimento a misure compensative per le imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitino oneri di servizio pubblico;

valutata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione della situazione determinatasi sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria e auspicato qualsiasi ulteriore approfondimento a sostegno del rilancio anche internazionale della compagnia;

valutata positivamente la previsione di misure in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto non di linea che decidano di dotare i veicoli in uso di paratie divisorie tra il posto di guida e i sedili destinati alla clientela, prevedendo il riconoscimento di un contributo, fino ad un massimo del 50 per cento del costo sostenuto;

apprezzato l'incremento di 200 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, finalizzato al riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in deroga ai limiti di durata massima previsti dalla normativa vigente;

condivisa l'intenzione di contrastare la diffusione del virus COVID-19 tra i lavoratori del settore postale e i destinatari di invii postali introducendo una modalità transitoria per la consegna degli invii raccomandati e assicurati, per la distribuzione dei pacchi e per la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;

apprezzato il coinvolgimento degli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica nello svolgimento di attività che potenzino le infrastrutture, che assicurino il corretto funzionamento delle reti e la continuità dei servizi di connettività accessibili al pubblico e che ga-

rantiscano l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza dando priorità alle richieste provenienti da settori ritenuti prioritari;

preso atto della necessità di differire, fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la durata in carica degli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si valuti l'opportunità di destinare una rete RAI a formare, con programmi specifici, gli studenti che devono sostenere l'esame di maturità nell'anno corrente;

– si valuti l'opportunità di estendere i benefici relativi al canone di locazione alla categoria A10 (uffici e studi privati) e a immobili extralberghieri, nonché a tutti gli immobili strumentali alle attività che devono restare chiuse;

– si valuti l'opportunità di istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato ad alimentare congrue compensazioni agli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e del trasporto scolastico penalizzati dallo stato di emergenza;

– si valuti l'opportunità di prorogare fino al 31 agosto 2020 la validità di tutte le patenti scadute.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**106^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra una bozza di parere (pubblicata in allegato), nella quale ha cercato di recuperare la maggior parte delle sollecitazioni emerse nel corso della discussione generale oltre ad alcuni contributi trasmessi da membri della Commissione.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede se sia possibile inserire nel parere un riferimento alla questione, da lui già evidenziata, della velocizzazione dei pagamenti da parte degli enti erogatori e, più in generale, da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel preannunciare il voto di astensione del proprio Gruppo, sottolinea la disponibilità della propria parte politica a collaborare con la maggioranza purché vi sia da parte di quest'ultima la volontà di accogliere proposte emendative anche dell'opposizione. Il Gruppo di Fratelli d'Italia presenterà infatti un numero limitato ma congruo di emendamenti, con intenti non ostruzionistici ma diretti a migliorare l'efficacia del provvedimento.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), pur comprendendo le difficoltà incontrate dal relatore nella predisposizione di un parere così articolato, sottolinea con rammarico che ben poche delle istanze da lei sollecitate hanno trovato accoglimento nel testo presentato. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo, che non intende svolgere in alcun modo pratiche ostruzionistiche, ed auspica un rapporto di maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizione almeno nella fase di discussione e votazione degli emendamenti nella Commissione di merito e in Assemblea.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto nonché per aver recepito diverse delle proposte avanzate dal proprio Gruppo. Chiede inoltre se sia possibile apportare una modifica al parere laddove si prevede la possibilità di un cumulo tra retribuzione e reddito di cittadinanza. Più in generale ritiene che restino irrisolte due problematiche significative ossia la proroga della sospensione della rata dei mutui, dato che molto probabilmente al prossimo 30 settembre la situazione non sarà purtroppo ancora risolta, nonché la revisione dei codici ATECO in modo da tener conto di tutti quei prodotti che non sono attualmente ricompresi nella filiera.

Preannuncia in conclusione il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento, nonostante le diverse criticità che presenta, debba comunque essere approvato.

Anche il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede al relatore Taricco di modificare la proposta di parere laddove si fa riferimento al reddito di cittadinanza, in modo tale da prevedere un richiamo anche ad altre forme di sussidio e a trattamenti pensionistici.

La senatrice ABATE (*M5S*) ricorda che la *ratio* del reddito di cittadinanza è quella di aiutare chi è alla ricerca di occupazione con un sostegno economico, che è destinato pertanto a interrompersi quando il percettore del *benefit* trova un lavoro.

Il relatore TARICCO (*PD*), alla luce delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la propria proposta di parere in un nuovo testo. Per quanto concerne la richiesta avanzata dal senatore La Pietra sulla necessità di accelerare i pagamenti degli enti erogatori, pur condividendone la *ratio*, ritiene che non possa essere recepita nel parere, mentre potrebbe piuttosto essere oggetto di un ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere (pubblicata in allegato) viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento reca un complesso di misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19, incrementando la dotazione di personale, strumenti e mezzi a disposizione del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, e prevedendo altresì una serie di interventi ritenuti necessari per affrontare l'impatto economico dell'emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

premessi altresì che:

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dalle conseguenze della emergenza da COVID-19 sia per la contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione a causa della estrema deperibilità dei prodotti, sia dalla compromissione di molte pratiche agronomiche e dalle conseguenze negative sul lavoro che riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi nel resto della stagione;

per alcuni comparti la situazione disastrosa venutasi a creare rischia di minare la sopravvivenza stessa di moltissime aziende, tra questi il comparto florovivaistico che ricava tradizionalmente dall'esito di questa stagione il 70 per cento del proprio fatturato e che soprattutto nelle sue produzioni deperibili sta avendo enormi danni, ed i comparti della pesca e della zootecnia da latte che, nonostante il nostro paese sia deficitario di queste produzioni e ricorra ad importanti quote di importazione, stanno vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese;

considerato che:

l'articolo 22 consente a regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, anche con riferimento ai datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore;

l'articolo 28 riconosce un'indennità *una tantum* per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (tra cui coltivatori diretti, mezzadri, coloni

e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e che l'articolo 30 riconosce la medesima indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

l'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019;

l'articolo 49 – nell'ambito di un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020 per le garanzie rilasciate in favore delle imprese agricole e della pesca;

l'articolo 72 istituisce un Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato anche a realizzare una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane e dell'internazionalizzazione nel settore agroalimentare;

l'articolo 78, recante misure in favore del settore agricolo e della pesca, al comma 1 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo per il quale può essere richiesta l'anticipazione dei pagamenti diretti disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC) a favore degli imprenditori agricoli; al comma 2 istituisce un Fondo (dotato di 100 milioni di euro per l'anno 2020) destinato a coprire interamente le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari erogati per garantire capitale circolare o per ristrutturare debiti, nonché a sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca; al comma 3 incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti;

l'articolo 105 – con specifico riguardo alle attività agricole – estende ai parenti e affini fino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente al settore della pesca prevedere la possibilità di integrare l'articolo 78, comma 2, inserendo il riferimento al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e prevedere che le risorse siano erogabili anche mediante lo strumento del credito di imposta e di sospendere il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi. Sempre in questo settore prevedere che le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, siano prorogati al 31 dicembre

2020, per garantire l'operatività dei motopescherecci, che altrimenti si troverebbero impediti all'esercizio della loro attività per l'impossibilità, in questo periodo, di effettuare collaudi o avere certificazioni da parte degli enti di classificazione;

relativamente alle aziende del settore florovivaistico e del latte prevedere anche per queste la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi di cui agli articoli 61 e 62, e in particolare per il settore florovivaistico valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ai sensi dell'articolo 65, ed interventi finalizzati con fondi ISMEA e prevedere la proroga del bonus verde anche per il 2021 con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione, e per il settore del latte prevedere l'avvio di azioni di promozione del latte italiano sul mercato interno, attivando anche procedure per la piena trasparenza di quantità e destinazione delle produzioni importate, e valutando la possibilità in accordo con le Istituzione Europee, e con la intera filiera, per la durata dell'emergenza, della concessione di aiuti all'ammasso privato del latte in polvere, burro e formaggi duri, al fine di contenere il crollo dei prezzi;

prevedere l'attivazione di norme atte ad intensificare la vigilanza e la prevenzione su comportamenti e pratiche di concorrenza sleale soprattutto in situazioni di crisi;

prevedere per affrontare la grave disarticolazione del lavoro in agricoltura legata alla emergenza COVID-19 un insieme di interventi per non compromettere le prossime campagne di raccolta dei prodotti, in particolare:

- semplificare le condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco, attribuendo al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e codatorialità;

- introducendo una semplificazione in materia di visite mediche per lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici;

- introducendo una estensione dei permessi di soggiorno in essere per lavoratori immigrati in agricoltura a fine anno;

- favorendo l'occupabilità in campagne di raccolta dei percettori del reddito di cittadinanza di cumulare la retribuzione con il beneficio economico durante il periodo di occupazione;

- favorire l'allestimento di locali abbandonati o in disuso per l'alloggiamento dei braccianti garantendone i livelli minimi di precauzione e tutela ai fini anche della prevenzione del COVID-19, aumentando al tempo stesso i controlli;

- inserendo per le sole aree montane (Legge 31 gennaio 1994, n. 97) una estensione della norma di cui all'articolo 105 del decreto-legge a tutti i soggetti che aiutano nella raccolta nelle zone montane che pertanto non sono da considerarsi lavoratori e per i quali non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

incentivare la riconversione anche temporanea per i servizi a domicilio di beni alimentari per la durata della crisi dovuta al COVID-19;

e in generale valutare la possibilità per tutte le aziende agricole di:

– estendere anche ai fondi statali di importo fino a 5.000 euro l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

– estendere ai prodotti agricoli a lunga maturazione, ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose con certificazione DOP e IGP le disposizioni in materia d'impegno rotativo di cui agli articoli 2786 e seguenti del codice civile.

– prevedere l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori per l'anno corrente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

il provvedimento reca un complesso di misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19, incrementando la dotazione di personale, strumenti e mezzi a disposizione del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, e prevedendo altresì una serie di interventi ritenuti necessari per affrontare l'impatto economico dell'emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

premessò altresì che:

tutto il settore agricolo è gravemente colpito dalle conseguenze della emergenza da COVID-19 sia per la contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione a causa della estrema deperibilità dei prodotti, sia dalla compromissione di molte pratiche agronomiche e dalle conseguenze negative sul lavoro che riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi nel resto della stagione;

per alcuni comparti la situazione disastrosa venutasi a creare rischia di minare la sopravvivenza stessa di moltissime aziende, tra questi il comparto florovivaistico che ricava tradizionalmente dall'esito di questa stagione il 70 per cento del proprio fatturato e che soprattutto nelle sue produzioni deperibili sta avendo enormi danni, ed i comparti della pesca e della zootecnia da latte che, nonostante il nostro paese sia deficitario di queste produzioni e ricorra ad importanti quote di importazione, stanno vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese;

considerato che:

l'articolo 22 consente a regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, anche con riferimento ai datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore;

l'articolo 28 riconosce un'indennità *una tantum* per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (tra cui coltivatori diretti, mezzadri, coloni

e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e che l'articolo 30 riconosce la medesima indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

l'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019;

l'articolo 49 – nell'ambito di un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020 per le garanzie rilasciate in favore delle imprese agricole e della pesca;

l'articolo 72 istituisce un Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato anche a realizzare una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane e dell'internazionalizzazione nel settore agroalimentare;

l'articolo 78, recante misure in favore del settore agricolo e della pesca, al comma 1 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo per il quale può essere richiesta l'anticipazione dei pagamenti diretti disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC) a favore degli imprenditori agricoli; al comma 2 istituisce un Fondo (dotato di 100 milioni di euro per l'anno 2020) destinato a coprire interamente le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari erogati per garantire capitale circolare o per ristrutturare debiti, nonché a sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca; al comma 3 incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti;

l'articolo 105 – con specifico riguardo alle attività agricole – estende ai parenti e affini fino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente al settore della pesca prevedere la possibilità di integrare l'articolo 78, comma 2, inserendo il riferimento al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e prevedere che le risorse siano erogabili anche mediante lo strumento del credito di imposta e di sospendere il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi. Sempre in questo settore prevedere che le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, siano prorogati al 31 dicembre

2020, per garantire l'operatività dei motopescherecci, che altrimenti si troverebbero impediti all'esercizio della loro attività per l'impossibilità, in questo periodo, di effettuare collaudi o avere certificazioni da parte degli enti di classificazione;

relativamente alle aziende del settore florovivaistico e del latte prevedere anche per queste la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi di cui agli articoli 61 e 62, e in particolare per il settore florovivaistico valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ai sensi dell'articolo 65, ed interventi finalizzati con fondi ISMEA e prevedere la proroga del bonus verde anche per il 2021 con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione, e per il settore del latte prevedere l'avvio di azioni di promozione del latte italiano sul mercato interno, attivando anche procedure per la piena trasparenza di quantità e destinazione delle produzioni importate, e valutando la possibilità in accordo con le Istituzione Europee, e con la intera filiera, per la durata dell'emergenza, della concessione di aiuti all'ammasso privato del latte in polvere, burro e formaggi duri, al fine di contenere il crollo dei prezzi;

prevedere l'attivazione di norme atte ad intensificare la vigilanza e la prevenzione su comportamenti e pratiche di concorrenza sleale soprattutto in situazioni di crisi;

prevedere per affrontare la grave disarticolazione del lavoro in agricoltura legata alla emergenza COVID-19 un insieme di interventi per non compromettere le prossime campagne di raccolta dei prodotti, in particolare:

- semplificare le condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco, attribuendo al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e codatorialità;

- introducendo una semplificazione in materia di visite mediche per lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici;

- introducendo una estensione dei permessi di soggiorno in essere per lavoratori immigrati in agricoltura a fine anno;

- favorendo l'occupabilità in campagne di raccolta dei percettori del reddito di cittadinanza e di trattamenti pensionistici anche valutando modalità di rapporto tra retribuzione e beneficio economico durante il periodo di occupazione;

- favorire l'allestimento di locali abbandonati o in disuso per l'alloggiamento dei braccianti garantendone i livelli minimi di precauzione e tutela ai fini anche della prevenzione del COVID-19, aumentando al tempo stesso i controlli;

- inserendo per le sole aree montane (Legge 31 gennaio 1994, n. 97) una estensione della norma di cui all'articolo 105 del decreto-legge a tutti i soggetti che aiutano nella raccolta nelle zone montane che pertanto

non sono da considerarsi lavoratori e per i quali non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

incentivare la riconversione anche temporanea per i servizi a domicilio di beni alimentari per la durata della crisi dovuta al COVID-19;

e in generale valutare la possibilità per tutte le aziende agricole di:

– estendere anche ai fondi statali di importo fino a 5.000 euro l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

– estendere ai prodotti agricoli a lunga maturazione, ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose con certificazione DOP e IGP le disposizioni in materia d'impegno rotativo di cui agli articoli 2786 e seguenti del codice civile.

– prevedere l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori per l'anno corrente.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**82^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIROTTO*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIROTTO (*M5S*), relatore, illustra le parti del decreto-legge di competenza della Commissione, con cui il Governo intende fronteggiare la grave situazione economica e sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19. In particolare, l'articolo 20 riconosce alle aziende che al 23 febbraio 2020 beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 338,2 milioni di euro per il 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione di tale trattamento sostituisce la cassa integrazione straordinaria, è subordinata alla sospensione degli effetti di quest'ultima e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e

imprenditori agricoli professionali) (articolo 28); i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). L'articolo 37 sospende, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, i quali non avranno, peraltro, diritto al rimborso dei contributi e dei premi già versati. L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale. In particolare, la norma dispone che le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica. L'articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. L'articolo 49 dispone, fino al 17 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. Per tale finalità, sono stanziati 1.500 milioni per l'anno 2020. Nel dettaglio, fino al 17 dicembre 2020: l'intervento in garanzia dello Fondo è concesso a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; per gli interventi di garanzia diretta e di riasicurazione la percentuale di copertura è pari al massimo per le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro; si dispone il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19; la valutazione per l'accesso al Fondo è condotta esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario, e non su quello andamentale; sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» o «inadempienze probabili»; è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari. I commi da 2 a 4 apportano invece modifiche di carattere «strutturale» e non temporaneo al funzionamento del Fondo; il comma 10 dispone la copertura degli oneri previsti. L'articolo 51, comma 1, consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi)

di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. Il comma 2 estende a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'articolo 52 amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, riducendo il valore di riferimento dello *spread* nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche. Il comma 1 dell'articolo 53 autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) Spa, per operazioni nel settore crocieristico, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. La garanzia dello Stato è rilasciata al fine di sostenere per il 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria. L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile; il comma 2 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. L'articolo 56 dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il comma 2 dispone una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata, ai sensi del comma 3, di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Il comma 4 esclude dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale. I commi da 7 a 10 recano norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche della stessa, le modalità di escussione, quelle

di liquidazione delle somme destinate alla banca, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio. Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia. L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 58 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Ciò comporta una traslazione del piano di ammortamento per il periodo corrispondente alla sospensione disposta. L'articolo 59 autorizza SACE S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria. L'articolo 61 interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione; estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020. L'articolo 65 concede un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Tale credito di imposta è concesso per l'anno 2020. Ai sensi del comma 2, esso non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. L'articolo 72 istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy*, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2 dispone la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tra-

mite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Istituto per il commercio estero (ICE) possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 80 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei «contratti di sviluppo», come aggiuntiva rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L'articolo 82 prevede che fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Si prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali. In base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anticontagio. L'articolo 106 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale, consentendo un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. L'articolo 125 reca disposizioni di proroga in materia assicurativa: si proroga dal 15 gennaio al 15 luglio, limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo. Il comma 3 proroga di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento. Per converso, il comma 4 autorizza Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a realizzare specifici interventi al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società *in house* sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti

con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di *social lending* e di *crowdfunding*.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dà per esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, illustra quindi la proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, rilevando l'assenza di un quadro organico di interventi in favore dei settori del commercio, dell'industria e del turismo. Evidenzia l'esigenza di interventi finalizzati alla pace fiscale per tutto il 2020, sottolineando l'esiguità degli interventi a favore dei lavoratori autonomi, a cui dovrebbe essere concessa la sospensione dei fitti dei locali commerciali. Andrebbero inoltre sospese la *plastic tax* e la *sugar tax*, di recente istituzione, adottando un regime forfettario per le imprese agevolato al 15 per cento. Pone infine l'accento sulle esigenze del comparto del lavoro occasionale nel settore turistico.

Il senatore DESSÌ (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo condivisione per le considerazioni del senatore Bergesio. In particolare, sostiene l'esigenza di prevenire gli scontri sociali, che saranno presto generati dalla situazione di sofferenza in cui iniziano a versare ormai molte categorie sociali. In tale prospettiva, indipendentemente dalla appartenenza politica, va pianificato il lavoro per la ricostruzione economica che muoverà i primi passi e troverà un quadro organico con il prossimo Documento di economia e finanza.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, auspicando che le proposte dell'Opposizione ricevano maggiore attenzione nei provvedimenti che saranno prossimamente adottati. In tale contesto, auspica una maggiore attenzione al settore del turismo e al mondo del lavoro autonomo. Paventa il rischio dell'acquisizione delle imprese strategiche nazionali da parte dei fondi di investimento esteri, sostenendo la necessità di incrementare i poteri della *golden share*. Svolge infine alcune considerazioni sulla responsabilità che toccherà presto alla Commissione, in occasione della riscrittura dei futuri scenari industriali.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) dichiara l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento che non può essere condiviso per l'insufficienza dei suoi contenuti. La cassa integrazione rappresenta uno strumento riduttivo, che dimostra l'incapacità del Governo di comprendere che il problema fondamentale delle imprese consiste nella mancanza di liquidità, determinata dalla discrezionalità delle banche nell'erogazione dei finanziamenti. Paventa il rischio di una deflagrazione sociale, nonostante la coscienza civica dimostrata dagli italiani in questi giorni, giudicando implausibile che ad un lavoratore autonomo sia erogato un importo infe-

riore all'assegno di cittadinanza. Tutto ciò dimostra l'evidente incapacità della Maggioranza di avere una visione di prospettiva dell'economia e del futuro del Paese.

Il senatore PARAGONE (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando l'esigenza di ridurre il carico burocratico che grava su cittadini e imprese, attraverso la semplificazione degli adempimenti a loro carico. Sottolinea pertanto la necessità di interventi semplici e mirati che possano dare respiro alla situazione di asfissia in cui potrebbe venirsi a trovare l'economia nazionale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, auspicando che il lavoro della Commissione bilancio, in sede referente, si concentri su selezionate e costruttive proposte di modifica. Ulteriori e più ampie tipologie di interventi potranno essere inserite nel decreto che l'Esecutivo intende emanare nel prossimo mese di aprile. Sottolinea, in conclusione, i risultati del Servizio sanitario nazionale nell'affrontare l'attuale emergenza sanitaria, nel complesso superiori a quelli di altri Paesi in cui non esiste lo stesso livello di servizi della sanità pubblica.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, osservando che molte delle misure contenute nel decreto di conversione sono evidentemente «misure tampone», che risulterebbero in prospettiva insufficienti. Dopo aver ricordato gli interventi in favore dei lavoratori dipendenti e delle famiglie, richiama l'esigenza di tutelare i lavoratori autonomi con un ristoro superiore a quello attualmente previsto. Analogamente dovrà prevedersi una attenzione particolare agli investimenti pubblici e privati nell'ottica della semplificazione degli adempimenti burocratici necessari all'ottenimento delle diverse provvidenze.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI (*M5S*) illustra lo schema di decreto, recante l'attuazione della direttiva 2018/2002/UE (*Energy Efficiency Directive – EED II*), che modifica la direttiva 2012/27/UE (EED) sull'efficienza energetica, ed è stato adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018. La direttiva (UE) 2018/2002, entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato, è il principale strumento le-

gislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'UE e fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – *Clean Energy Package* – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Si prefigge altresì di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2002 è il 25 giugno 2020. Lo schema in esame si compone di 19 articoli, suddivisi in tre capi. In particolare, gli articoli 1 e 2 novellano rispettivamente gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, di recepimento della direttiva EED, concernente le finalità e le definizioni disciplinate dal provvedimento medesimo. L'articolo 3 novella invece l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 102, concernente l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico con l'inserimento del contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030, notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). L'articolo 4 novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102, relativo alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, mentre l'articolo 5 definisce un miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare il programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). In particolare, viene disposta l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di apposito portale informatico per la gestione delle richieste di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri non superano i 100.000 euro per il 2021. L'articolo 6 adegua le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. L'articolo 7 aggiorna la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020; vengono, inoltre, introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle PMI, il comma 10-*bis* prevede l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. L'articolo 8 modifica i parametri in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, al fine di introdurre le previsioni della direttiva EED II. In particolare, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali, installati dopo il 25 ottobre 2020, devono essere leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027 predetti sistemi de-

vono essere dotati di dispositivi che ne consentano la lettura da remoto. L'articolo 9 concerne la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. L'articolo 10 novella i commi 3-6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico. L'articolo 11 aggiorna le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. In particolare, si segnala il comma 1, il quale dispone che entro il 31 gennaio 2021 l'ENEA predisponga un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, sottoponendolo all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 12 concerne il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. In particolare, la modifica al comma 1 è finalizzata ad estendere dal 2020 al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione del Fondo predetto; la modifica al comma 3 è finalizzata ad introdurre l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti tra le finalità degli interventi finanziabili dal Fondo. Con l'obiettivo di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo medesimo, il comma 4-*bis* prevede che il Ministero dello sviluppo economico valuti modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche. L'articolo 13 aggiorna la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche, introducendo una sanzione aggiuntiva di importo variabile da 1.500 a 15.000 euro in caso di reiterazione dell'inadempimento con violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica. Il nuovo comma 13-*bis* introduce un'ulteriore sanzione di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro, a carico delle imprese c.d. 'energivore', in caso di accertata violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche. L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente il Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento, mentre con l'articolo 15 si abroga la parte I recante 'Principi generali dell'analisi costi-benefici' dell'Allegato 4. L'articolo 16 modifica l'Allegato 7, in materia di requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di specificare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborino e rendano pubbliche norme *standard* in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti. L'articolo 17 introduce l'Allegato 9 al decreto legislativo n. 102, concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. L'articolo 18 sostituisce l'Al-

legato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in materia di coefficienti di conversione. Infine, l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente che, in luogo dello svolgimento di un ciclo di audizioni sull'atto, venga acquisita in forma scritta eventuale documentazione e invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a fornire tempestivamente un elenco dei soggetti ai quali richiedere un contributo sulle tematiche oggetto del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1766 di «conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

con il disegno di legge il Governo intende fronteggiare la grave situazione economica e sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19;

tra le misure destinate a sostenere la forza lavoro nazionale, particolare menzione meritano gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 che riconoscono, in favore di alcune categorie di lavoratori, un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro;

risultati particolarmente positivi sono attesi, inoltre, dal dispiegarsi degli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 44, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020;

considerato che altrettanto rilevanti sono le misure miranti a supportare il settore industriale e imprenditoriale nazionale, tramite il sostegno alla liquidità attraverso il settore bancario e tramite il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese;

tra queste, l'articolo 49 dispone, fino al 17 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinando per tale finalità 1.500 milioni per l'anno 2020; l'articolo 51 introduce la deducibilità dei contributi dovuti dai Confidi all'Organismo per la tenuta dell'albo dei confidi ed estende l'applicazione all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 e agli Organismi costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la disciplina privatistica attualmente prevista per l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'articolo 56 prevede, tra l'altro, una moratoria fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

rilevato che, con riferimento alla vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria, l'articolo 59 autorizza SACE

S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri;

rilevato che l'articolo 61 interviene in materia di disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione; estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020;

richiamata, infine, l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 80, che autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei «contratti di sviluppo», come aggiuntiva rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

esprime parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ENDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sandra Zampa.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore ENDRIZZI (M5S) illustra il decreto-legge in esame, spiegando che esso reca un complesso di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e del sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Riguardo agli aspetti di maggior interesse della presente Commissione, segnala, in primo luogo, che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono un incremento per il 2020 delle risorse del «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del *virus* COVID-19. L'incremento è suddiviso, per ciascuna regione o provincia autonoma, secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata al presente

decreto, importi definiti sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'incremento medesimo è disposto a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020 – finanziamento che è oggetto di un elevamento complessivo ai sensi del successivo articolo 18 – ed è attribuito in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti.

Il comma 3 dello stesso articolo 1 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Anche tale incremento è suddiviso, per ciascuna regione o provincia autonoma, secondo gli importi indicati nella Tabella A; questi ultimi sono aggiuntivi rispetto alle risorse che possono essere destinate (tra le altre finalità) ai medesimi incarichi e che sono stabilite per ciascuna regione (o provincia autonoma) con il decreto direttoriale 10 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e commi da 2 a 6, e dell'articolo 17 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, attualmente in fase di conversione alle Camere.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame – prosegue il relatore – consente al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato alcuni contingenti di dirigenti e di altro personale, destinati agli uffici periferici (per le attività svolte presso i principali porti e aeroporti).

L'articolo 3, in primo luogo, autorizza le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie a stipulare accordi per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie – in deroga ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente e con un'autorizzazione specifica di spesa pari a 240 milioni di euro per il 2020 – quando non sia possibile attuare, mediante i contratti in essere alla data del decreto-legge in esame, i piani di incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive; in tale ambito, ove necessario, è consentito il ricorso alla stipulazione di accordi anche con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Si prevede, inoltre, che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni, delle province autonome o degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e sulla base di un'autorizzazione di spesa pari a 160 milioni di euro per il 2020, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle medesime strutture; per le attività rese da tali strutture private è riconosciuta un'indennità ai sensi del successivo articolo 6, comma 4. Gli accordi e le misure summenzionati di cui all'articolo 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a de-

correre dalla medesima delibera). Anche le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 sono poste a valere sul finanziamento sanitario corrente e sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base alla Tabella A.

Il comma 1 dell'articolo 4 consente alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie, anche di natura temporanea ed in deroga ai requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento. Il successivo comma 2 pone una serie di deroghe alle norme in materia edilizia per la realizzazione delle opere strettamente necessarie all'allestimento delle strutture in oggetto; per le medesime opere, il comma 4 destina 50 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse già programmate in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Il suddetto importo è suddiviso tra le regioni e le province autonome in base all'allegata Tabella B.

L'articolo 5 prevede l'attribuzione di finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (per questi ultimi si prevede la fornitura in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari). I finanziamenti sono corrisposti dal Commissario straordinario (di cui al successivo articolo 122 del decreto-legge) avvalendosi di Invitalia S.p.A., sulla base di un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 6 reca norme transitorie che consentono la requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, nonché la requisizione in uso di strutture alberghiere o di altri immobili idonei ad ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Gli articoli da 7 a 9 recano alcune misure volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate. Si segnala, in particolare, che l'articolo 7 prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo, di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito, definendone il relativo stato giuridico ed economico, e che l'articolo 9, comma 1, autorizza per l'anno 2020 una spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

L'articolo 10 consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.

L'articolo 11 incrementa per il triennio 2020-2022 le risorse in favore dell'Istituto superiore di sanità, anche ai fini di assunzioni a tempo determinato di alcuni contingenti di personale.

Il comma 1 dell'articolo 12 consente, in via temporanea, che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Il successivo comma 2 consente un analogo trattenimento in servizio per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

L'articolo 13 prevede una deroga temporanea alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie (relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea).

L'articolo 14 prevede che non sia applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (contemplata per l'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di infezione da COVID-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operino nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Tali lavoratori, in ogni caso, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o di esito positivo per COVID-19.

L'articolo 15 consente, in via transitoria, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni.

L'articolo 16 reca alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti, nonché sulle tipologie ammesse (per gli impieghi suddetti) dei due dispositivi. Il relatore segnala, in particolare, che, in via temporanea, il comma 1 include le mascherine chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

L'articolo 17 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto *virus*.

Si prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati relativi ai summenzionati studi sperimentali ed usi compassionevoli, con riferimento esclusivo ai pazienti affetti da COVID-19, e che il comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani» sia individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19) ed esprima il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA. Si demanda ad una circolare dell'AIFA, emanata previo parere del suddetto comitato etico, la definizione di procedure semplificate per l'acquisizione dei dati in oggetto e per l'adesione agli studi. Anche tali procedure trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza summenzionato.

Il comma 1 dell'articolo 18 dispone un incremento, nella misura di 1.410 milioni di euro per il 2020, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Lo stesso comma 1 ed il comma 2 recano disposizioni transitorie di natura amministrativa e contabile. Il comma 3 prevede un incremento, nella misura di 1.650 milioni per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 24, per il bimestre di marzo ed aprile 2020, riconosce ulteriori dodici giorni complessivi di permesso retribuito (e coperto da contribuzione figurativa) per l'assistenza di familiari o affini con situazione di handicap grave, in aggiunta ai tre giorni previsti per ciascun mese dalla disciplina ordinaria. Per il personale sanitario degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incremento è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative richiamate dal comma 2.

Riguardo all'articolo 25, il relatore segnala che, mentre per la generalità dei dipendenti pubblici non è previsto il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, il medesimo è attribuito, in misura specifica più elevata (rispetto a quella di cui all'articolo 23) e nei limiti di spesa di cui all'articolo 25, comma 5, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie ivi individuate al comma 3 e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 43 prevede il trasferimento, dall'INAIL ad Invitalia S.p.A., dell'importo di 50 milioni di euro, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, e consente l'assunzione da parte dell'INAIL (secondo i termini temporali di cui al comma 3 e con contestuale incremento della dotazione organica) di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Riguardo alle misure di cui all'articolo 47, si segnalano la sospensione temporanea delle attività dei centri semiresidenziali, comunque denominati, destinati all'assistenza delle persone con disabilità e l'attivazione di interventi a carattere indifferibile in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario.

In base alla disciplina di cui all'articolo 48, nel periodo di sospensione delle attività dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, ovvero prestazioni negli stessi luoghi ove sono svolti ordinariamente tali servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione (senza aggregazione).

L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di

20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il relatore segnala che il successivo articolo 99 reca norme transitorie sulle procedure di affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi – da parte delle aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19 – per i casi tali acquisizioni siano finanziate in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 102 recano una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il comma 1, in primo luogo, introduce il principio che la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), unitamente all'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo – svolto nell'ambito del corso di laurea medesimo –, costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione. In proposito ricorda che, nella disciplina finora vigente, il suddetto tirocinio (avente una durata di 3 mesi) è previsto con riferimento agli esami di Stato di abilitazione decorrenti dalla sessione del mese di luglio 2021 – esami che consisterebbero in 200 quesiti a risposta multipla e che vengono ora meno nel nuovo regime –, mentre per le sessioni anteriori trova applicazione la precedente disciplina regolamentare (sull'esame di Stato in oggetto), la quale prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico successivo alla laurea. Il comma 4 del presente articolo fa salve (in quanto compatibili con le nuove norme in esame) le disposizioni regolamentari vigenti sul tirocinio svolto all'interno del corso di laurea, con riferimento all'organizzazione e alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del medesimo tirocinio.

Il comma 1 consente agli studenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020), siano già iscritti al corso di laurea in esame di concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente e con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso, ai sensi del successivo comma 2, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo è conseguita mediante la valutazione positiva del tirocinio successivo al corso di laurea, nei termini previsti dalla suddetta precedente disciplina regolamentare – mentre non viene più richiesto lo svolgimento della prova scritta successiva al tirocinio –. Anche per tale fattispecie di abilitazione, il comma 4 fa salve le precedenti norme regolamentari (in quanto compatibili), con riferimento all'organizzazione e alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio.

Ai fini dell'attuazione del principio summenzionato (per il corso universitario in oggetto) di laurea abilitante, il comma 1 demanda: ad un de-

creto del Ministro dell'università e della ricerca il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in esame. Il decreto è adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che prevede, per l'emanazione di decreti del suddetto Ministro sui criteri a cui devono essere improntati gli ordinamenti dei corsi di laurea, il concerto degli altri Ministri interessati, ove contemplato dalle norme ivi richiamate, ed il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e delle Commissioni parlamentari competenti; ad un decreto del rettore l'adeguamento del regolamento didattico di ateneo (sull'ordinamento del corso). Tali decreti sono emanati in deroga alle procedure stabilite per i decreti rettorali concernenti i regolamenti degli ordinamenti didattici – le quali prevedono la previa delibera del senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, e la previa approvazione (sentito il CUN) da parte del Ministro dell'università e della ricerca – nonché in deroga alle competenze regolamentari spettanti ai consigli delle strutture didattiche.

Il comma 3 prevede che, in fase di prima applicazione, il giudizio di idoneità o la valutazione positiva, conseguiti, rispettivamente, nel tirocinio interno al corso di laurea o in quello successivo al corso, costituisca il titolo abilitativo per i candidati della seconda sessione relativa al 2019 degli esami di Stato di abilitazione alla professione di medico-chirurgo (la sessione non ha quindi più luogo).

In relazione al disposto di cui al comma 3, viene abrogato (comma 5) l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, attualmente in fase di conversione alle Camere, che consente, in via transitoria, la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al periodo 2019-2022, ai soggetti (collocatisi utilmente nelle relative graduatorie) che non abbiano potuto sostenere l'esame di Stato – per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo – a seguito del rinvio stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2020.

Il comma 5 dello stesso articolo 102, in primo luogo, modifica, con esclusivo riferimento alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019, le modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4). Si definiscono le modalità in termini sostanzialmente identici a quelli previsti, per la medesima sessione, per le classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (L/SNT1) dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in fase di conversione alle Camere.

In base a tali previsioni la prova pratica può svolgersi – previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio – secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, protocollo 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta

aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica; la discussione della tesi può essere svolta con modalità a distanza.

Il comma 5, in secondo luogo, reca norme transitorie sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova.

Si prevede, prosegue il relatore, che, in via transitoria, la prova possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo le suddette modalità di cui al punto 2 della circolare interministeriale del 30 settembre 2016. La previsione si applica per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il successivo articolo 114 istituisce un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2020, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali.

L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Commissario attua e sovrintende ad ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, procedendo, tra l'altro, all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, di apparecchiature e di dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio delle proprie attività, il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, provvede altresì al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e può adottare in via d'urgenza, anche su richiesta delle regioni, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

Il comma 10 dell'articolo 126 prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa europea, destinino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, alla realizzazione di interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza in oggetto, compresi, tra gli altri, quelli necessari a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE dà, conseguentemente, conto di un conferente schema di parere favorevole predisposto per la Commissione bilancio.

Seguono, quindi, le dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nell'esprimere preliminarmente il voto favorevole del proprio Gruppo, tiene nondimeno a evidenziare come, nel drammatico frangente che l'Italia sta vivendo, emerga, in maniera prioritaria, la difficoltà principale – considerata l'ampiezza degli obiettivi di natura sanitaria che occorre perseguire – che consiste nel dover implementare, a livello operativo, determinati servizi vitali alle persone, passando dagli enunciati di carattere generale alla loro conseguente applicazione pratica.

Dal suo punto di vista, inoltre, l'emergenza in atto dimostra, ancora di più, la necessità improrogabile di passare finalmente da una visione «ospedalocentrica» ad un approccio «domiciliare» dell'assistenza medica a favore del cittadino, auspicando, peraltro, che tale cambiamento «sistemico» venga anche evidenziato nella bozza di parere in esame.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato l'astensione della propria parte politica in merito alla proposta di parere in argomento, palesa l'esigenza di manifestare un forte senso di solidarietà nei confronti di tutto il personale medico ed infermieristico che, al momento, con massima abnegazione e professionalità, si sta impegnando per salvare vite umane.

Si associa a tale sentimento di solidarietà la senatrice BINI (*PD*), la quale, al contempo, estende la propria gratitudine anche nei confronti del Governo, in particolare della struttura del Ministero della salute, ringraziando, in proposito, il suo rappresentante presente nell'odierna seduta, ossia il sottosegretario Zampa.

Conclude rilevando come la drammatica crisi epidemica in corso, che deve vedere tutte le forze politiche unite per il bene del Paese, esorti a riflettere sulle oggettive difficoltà di gestione delle gravi emergenze.

Il senatore RICHETTI (*Misto*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, mettendo l'accento sull'inflessibile lavoro quotidiano che le donne e gli uomini del sistema sanitario nazionale stanno profondendo in questo momento. Risulta di cruciale importanza che il Governo, le istituzioni e tutte le forze politiche agiscano all'unisono per supportare questi sforzi e queste persone.

Anche secondo la senatrice PIRRO (*M5S*), la pandemia di cui siamo vittime deve indurre la classe politica a interrogarsi seriamente sui limiti del Servizio sanitario nazionale, che ha subito, soprattutto negli ultimi anni, una considerevole decurtazione di risorse che va, ovviamente, a scapito della salute dei cittadini.

Segue, quindi, un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, il quale, nell'unirsi all'espressione di gratitudine verso il perso-

nale medico ed infermieristico che sta operando con il massimo impegno negli ospedali, esprime apprezzamento per la vicinanza ed il sostegno di tutte le forze politiche nello sforzo congiunto che occorre sprigionare in questo grave momento della vita del Paese.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui avanzata in qualità di relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Sottocommissione per i pareri

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

NASTRI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,35

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: parere favorevole.

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

NASTRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) annuncia la propria astensione, ritenendo non condivisibile che il riferimento al considerando n. 6 della direttiva n. 2017/2102/UE sia stato inserito solo nelle premesse dello schema di parere e non invece trasfuso in una corrispondente osservazione della parte dispositiva dello schema medesimo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sullo schema di parere in votazione, coglie l'occasione per evidenziare invece in maniera critica il fatto che, nel corso della seduta della sottocommissione pareri testé conclusasi, non si sia ritenuto di accogliere i suggerimenti avanzati dalla sua parte politica volti a promuovere l'adozione di misure dirette a far fronte alle conseguenze dell'attuale emergenza sanitaria sul piano delle problematiche ambientali, a favore di quegli stessi settori produttivi interessati dall'atto del Governo in titolo.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia la propria astensione.

La senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Briziarelli.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente NASTRI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto dello schema di decreto, reca modifiche alla direttiva 2011/65/UE, al fine di promuovere ulteriormente il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e il riciclaggio dei materiali usati, stabilire ulteriori restrizioni nell'uso di sostanze pericolose nelle AEE, armonizzare tra gli Stati membri le norme sull'immissione in commercio delle AEE ed escludere alcuni prodotti specifici dal campo di applicazione della normativa;

il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019 e pertanto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0218 per mancata attuazione;

lo schema di decreto in titolo recepisce la predetta direttiva, prevedendo all'articolo 1 le opportune modifiche al decreto legislativo n. 27 del 2014, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2011/65/UE;

preso atto che, conformemente al considerando n. 6 della direttiva n. 2017/2102/UE in recepimento – il quale evidenzia che per tutte le pertinenti categorie di AEE, di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE le condizioni per l'esenzione dei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da AEE, dovrebbero essere chiaramente specificate e che, dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11 – l'articolo 1, n. 4) della citata direttiva n. 2017/2102/UE e l'articolo 1, comma 1, lettera e) dello schema in esame hanno previsto un termine di validità anche per le esenzioni di cui all'allegato III relative alle AEE di cui alla categoria 11 dell'allegato I;

rilevato in particolare che:

lo schema di decreto legislativo non provvede a recepire le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva e che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il motivo risiederebbe nel fatto che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 27 del 2014 già prevede che le AEE, che non rientrano nell'ambito della previgente normativa e che al contempo risultano non conformi al decreto legislativo n. 27 del 2014, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019;

che al riguardo le citate disposizioni non recepite consentono il commercio in deroga all'applicazione della direttiva, sul mercato secondario come prodotti usati, non solo dei pezzi di ricambio, ma anche degli stessi AEE, immessi sul mercato prima del 22 luglio 2019, a differenza di quanto parrebbe continuare ad essere previsto dalla normativa nazionale come risultante dallo schema di decreto;

che, più specificamente, la direttiva 2017/2102/UE introduce, all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una disposizione con cui impone restrizioni alla presenza di sostanze pericolose in tutte le AEE «immesse sul mercato» (nuove) dopo il 22 luglio 2019 e che tale norma, quindi, non solo liberamente consente la prima immissione sul mercato delle AEE non conformi fino al 22 luglio 2019, ma ne consente anche il commercio sul mercato secondario dopo tale data, in tal modo favorendo sia il mantenimento in vita di AEE usate o ricondizionate, sia una minore produzione di rifiuti, sia l'acquisto di tali AEE usate per recuperarne i componenti come di pezzi di ricambio;

che inoltre, per evitare ambiguità rispetto a tale nuova disposizione, la direttiva provvede anche ad abrogare la disposizione (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE) corrispondente al citato articolo 24 del decreto legislativo n. 27 del 2014, mantenuto in vigore dallo schema in esame;

viste le osservazioni delle Commissioni 10^a e 14^a,

visto il parere della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, reso in data 29 gennaio 2020,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo in esame le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente: «*b-bis*) all'articolo 4, al comma 3, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis*) a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019"»;

b) al comma 1, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: «*e-bis*) l'articolo 24 è abrogato».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria**159^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 13,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, introduce l'esame del decreto-legge in conversione, che reca ulteriori, incisive, misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, al fine di proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro, attraverso la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie e provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico sui lavoratori, le famiglie e le imprese, e garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia.

Ricorda che tali misure si aggiungono a quelle già adottate d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di Covid-19 produca effetti permanenti, come la cessazione definitiva delle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi nei settori maggiormente colpiti.

Per quanto riguarda le disposizioni del decreto-legge di maggiore attinenza alle competenze della 14^a Commissione, evidenzia in particolare l'articolo 13, che consente, per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo, sul territorio

nazionale, di tali qualifiche conseguite all'estero, al fine di dare alle regioni e province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario.

Gli articoli 15 e 16 consentono, fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. La norma richiama l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, che consente, in coerenza con le linee guida dell'OMS sul Covid-19, e previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, l'utilizzo anche di mascherine prive del marchio CE.

A tale riguardo, la Raccomandazione (UE) n. 2020/403 della Commissione europea, del 13 marzo 2020, specifica al punto 8 che «Anche i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori sanitari per la durata dell'attuale crisi sanitaria e che non siano introdotti nei circuiti di distribuzione regolari e messi a disposizione di altri utilizzatori».

L'articolo 49 stabilisce agevolazioni temporanee, della durata di 9 mesi, nell'uso del Fondo di garanzia per le PMI, in deroga all'ordinaria disciplina del Fondo, finalizzate a contenere gli effetti del Covid-19 sul sistema delle imprese, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo e innalzando l'importo massimo garantito a 5 milioni di euro. Ai sensi della disciplina UE, l'operatività del nuovo limite è comunque subordinata all'adeguamento del metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda – ESL notificato alla Commissione europea. Inoltre, il comma 6 prevede che l'attuale limite dell'80 per cento del finanziamento che può essere oggetto di garanzia pubblica, può essere elevato qualora la disciplina dell'Unione europea lo preveda. Al riguardo, il Quadro temporaneo («*Temporary Framework*») sugli aiuti di Stato (C(2020) 1863), del 19 marzo 2020, stabilisce che tale limite sia elevato al 90 per cento. Infine, il comma 9 prevede che, con decreto ministeriale, possano essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, come aggiornata dal citato *Temporary Framework* del 19 marzo scorso.

L'articolo 52 modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) n. 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020. Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019, è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discre-

zionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea.

L'articolo 56 qualifica l'epidemia da Covid-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di garanzia pubblica alle esposizioni debitorie delle imprese, previa autorizzazione della Commissione europea.

Similmente, l'articolo 79 considera l'epidemia da Covid-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del TFUE, in base al quale sono considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da tali eventi, e stabilisce misure a compensazione dei danni subiti dalle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, al fine di consentire la prosecuzione delle loro attività, subordinando l'efficacia di tale misura alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sugli aiuti di Stato.

L'articolo 82 dispone obblighi specifici alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica in qualità di imprese di pubblica utilità. In materia, si ricorda che il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva (UE) n. 2018/1972), il cui recepimento è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019 (AS 1721), dovrà essere attuato entro il 21 dicembre 2020 ed entrerà in vigore da tale data.

L'articolo 102 consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato. Il comma 5 stabilisce, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza.

L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

L'articolo 126 reca la copertura finanziaria e prevede anzitutto l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020. Tale aumento del debito pubblico è in linea con la risoluzione 6-00102, approvata dal Senato l'11 marzo 2020, e con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica

adottate *una tantum* in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse, per definizione, dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti.

Il comma 10 dell'articolo 126 stabilisce che le Amministrazioni, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa con l'epidemia da Covid-19, tra cui investimenti temporanei nella liquidità delle PMI, investimenti in capitale umano, e spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, in cui evidenzia le misure adottate in via straordinaria dalle Istituzioni dell'Unione europea, in risposta alla crisi derivante dall'epidemia da Covid-19.

Ricorda, anzitutto, che il 13 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 112, dal titolo «Risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19», e la proposta di regolamento COM(2020) 113, in materia di fondi strutturali e d'investimento europei, che prevede misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19. Tra l'altro, si prevede di destinare all'emergenza sanitaria 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione.

Il 17 marzo 2020, il Consiglio europeo ha convenuto di rafforzare le frontiere esterne applicando per un periodo di 30 giorni una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'Unione, sulla base della comunicazione della Commissione europea COM(2020) 115, «Covid-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE».

Il 18 marzo 2020, il Consiglio della Banca Centrale Europea ha adottato il programma temporaneo *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque fino a che il Consiglio riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19, nell'ottica di fare «tutto ciò che sarà necessario» per sostenere l'economia in questo periodo di crisi. Tale nuovo programma da 750 miliardi di euro si aggiunge al programma di acquisti in corso pari a 180 miliardi e alla ulteriore flessibilità aggiuntiva di 120 miliardi, per un totale di 1.050 miliardi di euro.

Il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 1863, recante un Quadro temporaneo («*Temporary Framework*») per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti

meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio.

Il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 123, con cui invita il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita (articoli 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 3, 9, paragrafo 1 e 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97 e articoli 3, paragrafo 5, e 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/1997), che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di «grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione», al fine di mettere in campo tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19, qualificabile come «evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato», e alle conseguenze sul sistema economico e sociale.

Il 23 marzo 2020, il Consiglio Ecofin ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale, come prefigurato dalla Commissione europea nella citata Comunicazione del 20 marzo, al fine di consentire gli Stati membri di affrontare in modo efficace le sfide attuali, ridare fiducia e sostenere un rapido recupero dalla crisi. L'Ecofin ha anche convenuto di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle incombenze previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

Nello schema di parere si propone, inoltre, di rilevare la necessità del più ampio utilizzo, da parte dei Ministeri e delle regioni, dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020 non ancora utilizzati. Al riguardo, nelle possibili riprogrammazioni delle risorse non ancora impegnate e da destinare a finalità connesse con l'emergenza economica derivante dal Covid-19, si ritiene necessario mantenere inalterato il cofinanziamento nazionale, sia relativamente ai PON che relativamente ai POR, prevedendo le risorse necessarie e scomputandole dai limiti previsti dal Patto di stabilità e crescita, come ora consentito dalla decisione dell'Ecofin.

Si auspica infine che, in ambito europeo, siano prese in considerazione anche altre ipotesi di finanziamento dei necessari interventi a sostegno dell'economia degli Stati membri, tra cui l'ipotesi della creazione di un meccanismo per l'emissione di titoli obbligazionari comuni finalizzati a sostenere lo sforzo dei sistemi sanitari, economici e sociali nel fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19 e le sue conseguenze.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito alle risorse relative all'emergenza sanitaria rinvenibili nell'ambito della politica di coesione, ritenendo imprescindibile utilizzare tutta la dotazione finanziaria che l'Unione europea mette a disposizione, pari a 37 miliardi di euro. Chiede inoltre delucidazioni in merito alla riprogrammazione dei

fondi strutturali per il periodo 2014-2020 e sull'utilizzo della dotazione di circa 11 miliardi che l'Italia potrebbe utilizzare.

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, chiarisce che le risorse sono state rinvenute nell'ambito dell'iniziativa della Commissione europea in risposta al coronavirus per un ammontare pari a circa 37 miliardi di euro. Si tratta di un'iniziativa diretta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento europei per combattere immediatamente la crisi. Chiarisce inoltre che le risorse della programmazione 2014-2020 potrebbero essere affiancate dalle ulteriori risorse del cofinanziamento nazionale.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), nel premettere che la questione relativa al cofinanziamento sia essenzialmente di natura nazionale, si sofferma sulla eccezionalità della situazione nel paese e sulla necessità che l'Unione europea abbia un approccio diverso rispetto al recente passato, permettendo che gli Stati eroghino tutto il sostegno che serve per la salvaguardia delle strutture produttive, come fatto ad esempio dalla Germania.

Il provvedimento in esame è allo stato insufficiente, perché va affrontato con la massima urgenza il tema del mantenimento della capacità operativa delle imprese, che, ove colpevolmente ritardato, potrebbe portare a numerose insolvenze, con inevitabili riflessi sul piano nazionale. Le regole dell'Unione europea quindi vanno utilizzate con pragmatismo, permettendo il recupero di risorse finanziarie vitali per l'economia italiana.

La sua parte politica offre il proprio contributo e collaborazione al Governo, ma nel contempo chiede un confronto vero e che, nell'interesse del Paese, vengano considerate con la massima attenzione le proprie proposte emendative.

Nel ribadire che occorre agire presto e bene, preannuncia il voto di astensione della sua parta politica.

La senatrice TESTOR (*FIBP-UDC*) osserva come occorre adottare i provvedimenti necessari per uscire dallo stato di emergenza con i minori danni possibili. Anche perché, almeno in una prima fase, l'Italia si è ritrovata da sola a gestire l'emergenza. Sottolinea poi i ritardi nell'adozione di alcuni provvedimenti, come ad esempio la chiusura delle frontiere esterne, che avrebbero attenuato le conseguenze dell'epidemia. A suo avviso, quindi, andrebbe fatta una riflessione profonda sul ruolo dell'Unione europea, che deve essere più forte e decisa nel contrastare la crisi in essere.

Si sofferma poi su alcuni aspetti del provvedimento in esame, riguardanti la necessità di reperire i necessari dispositivi di protezione individuale, la doverosità di rispondere all'emergenza sanitaria con una dotazione di personale adeguata, la fornitura della liquidità che serve alle aziende per evitare dolorose cessazioni dall'attività, il reperimento di risorse per le famiglie.

Nell'evidenziare come anche le proposte emendative del suo Gruppo mirino a fornire risposte a questi e ad altri importanti temi, auspica che vengano considerate dalle forze di maggioranza.

Preannuncia, quindi, il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore PITTELLA (*PD*) ritiene che il provvedimento sia utile e necessario per il paese. Tuttavia, non è assolutamente esaustivo delle necessità che la grave situazione in essere sta determinando, tanto è vero che è stato già preannunciato per il prossimo mese di aprile un nuovo provvedimento che darà ulteriori risposte, anche – auspica – con il contributo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Relativamente al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, ritiene opportuno renderlo maggiormente rispondente alle esigenze del momento, in modo da permettere lo sblocco immediato dei finanziamenti europei.

Da ultimo, sottolinea come sia sicuramente da preferire la possibilità di emettere titoli di debito pubblico europei, su cui auspica la convergenza degli Stati europei, rispetto all'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia come il provvedimento in esame fornisca una prima risposta all'emergenza economica e sanitaria. In tale prospettiva, anche l'Unione europea appare più focalizzata su misure che assicurano quanto necessario agli Stati membri, anche attraverso un loro maggiore coordinamento.

Ritiene quindi positive le misure volte alla chiusura delle frontiere esterne, all'intervento della Banca centrale europea, al tema degli aiuti di Stato, con la misura massima di aiuto elevata a 800.000 euro per azienda, e alla garanzia per le imprese. Auspica tuttavia un intervento per l'emissione di debito comune europeo, con un fondo che garantisca tutta la liquidità necessaria per il sistema produttivo.

In relazione ai 37 miliardi di euro dell'iniziativa della Commissione europea in risposta al coronavirus, osserva come siano risorse da ricondurre alla precedente programmazione, mentre ben altre dovranno essere le risorse del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Sui fondi non impegnati della precedente programmazione, ritiene importante che il cofinanziamento nazionale non vada perduto.

Si apre quindi una discussione incidentale in merito alla necessità di condizionare la riprogrammazione dei fondi al necessario sussistere delle risorse relative al cofinanziamento, in cui intervengono le senatrici BONINO (*Misto-PEcEB*) e FEDELI (*PD*), i senatori PITTELLA (*PD*) e CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice GINETTI (*IV-PSI*).

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, riformula quindi lo schema di parere precisando come, per l'utilizzo delle risorse europee, si ritenga più opportuno sospendere, in questa fase, il cofinanziamento nazionale.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) osserva criticamente come il Governo abbia rapidamente mutato le coordinate del suo intervento economico, passando dai circa 3 miliardi dei primi giorni ai 25 miliardi del provvedimento in esame, cui seguirà a breve un ulteriore pesante intervento; con ciò denotando difficoltà di capacità previsionale dell'impatto della crisi.

Stigmatizza quindi coloro i quali hanno minimizzato i rischi di contagio nei primi giorni, così esponendo il paese a un'epidemia molto più marcata nei numeri. Ritiene in particolare deplorabile il mutamento di approccio per la categoria degli asintomatici, che solo in un secondo momento si è detto chiaramente potessero anch'essi essere fonte di contagio.

Il decreto-legge in esame viene qualificato come primo passo di una serie di provvedimenti per permettere al paese di superare il momento di crisi. Ma, se è così, è del tutto inappropriato il riferimento al suo titolo mediatico «Cura Italia», che lascia invece intendere che, già con esso, le criticità saranno superate.

A suo avviso, il Governo dovrebbe essere meno attento alle questioni della «comunicazione», concentrarsi sulle reali esigenze del paese e permettere alla politica di riappropriarsi appieno del suo ruolo. In questi giorni, invece, osserva come gli esponenti delle forze di maggioranza utilizzano i propri profili *social* per attaccare le forze di opposizione.

Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea come la ragionevolezza delle posizioni sia richiesta non solo alle forze di maggioranza, ma anche di opposizione, che dovrebbero evitare forme eccessive di contrapposizione politica, come ritiene stia avvenendo con le ripetute richieste di considerazione di numerose proposte emendative.

Interviene il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) per stigmatizzare il tono polemico dell'intervento del senatore Lorefice, che ha completamente travisato il senso delle proposte emendative che le forze di opposizione stanno predisponendo, volte unicamente alla soluzione dei problemi del paese.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) spiega che il suo intervento non voleva essere provocatorio, e se così è stato interpretato si scusa, ma voleva solo puntualizzare una questione importante per il suo Gruppo.

Conclude, affermando che l'Unione europea deve svolgere appieno il suo ruolo, utilizzando tutte le risorse finanziarie di cui ha la disponibilità.

Interviene nuovamente la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) per sottolineare come il decreto-legge in esame costituisca solo il primo passo di

una serie di misure eccezionali da adottare nelle prossime settimane. E, in tale ottica, invita a considerare adeguatamente le misure adottate dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea, valorizzando quello che si sta ottenendo in quelle sedi.

Di più, ricorda la lettera inviata dal presidente del Consiglio, insieme ad altri capi di Stato e di Governo, al Consiglio europeo e volta a sollecitare ulteriori interventi eccezionali dell'Unione europea. Alcune risorse sono state trovate, ma sono ancora insufficienti. Anche il ruolo del meccanismo europeo di stabilità va esaminato tenendo in considerazione le sue potenzialità.

Da ultimo, pur apprezzando la massima flessibilità che la situazione di emergenza richiede, ritiene che l'utilizzo di fonti normative diverse dalla legge, come i ripetuti decreti del presidente del Consiglio dei ministri adottati in queste settimane, eluda il doveroso controllo del Presidente della Repubblica e del Parlamento, soprattutto quando vengono sacrificate pesantemente le libertà personali dei cittadini.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione lo schema di parere come da lui presentato e riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca ulteriori incisive misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, al fine di proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro, attraverso la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie e provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico sui lavoratori, le famiglie e le imprese, e garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia;

avuto riguardo, in particolare, dei seguenti articoli del decreto-legge:

– articolo 5, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, in finanziamenti agevolati o a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, secondo modalità compatibili con la normativa europea;

– articolo 13, finalizzato a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, di tali qualifiche conseguite all'estero. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si intende fornire alle regioni e province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario, attraverso il reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge;

– articoli 15 e 16, che consentono, fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. La norma richiama l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, che consente, in coerenza con le linee guida dell'OMS sul Covid-19, e previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, l'utilizzo anche di mascherine prive del marchio CE. Si ricorda, a tale riguardo, che la Raccomandazione (UE) n. 2020/403 della Commissione europea, del 13 marzo 2020, specifica al punto 8 che «Anche i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garan-

tito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori sanitari per la durata dell'attuale crisi sanitaria e che non siano introdotti nei circuiti di distribuzione regolari e messi a disposizione di altri utilizzatori»;

– articolo 49, che stabilisce agevolazioni temporanee, della durata di 9 mesi, nell'uso del Fondo di garanzia per le PMI, in deroga all'ordinaria disciplina del Fondo, finalizzate a contenere gli effetti del Covid-19 sul sistema delle imprese, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo e innalzando l'importo massimo garantito a 5 milioni di euro. Ai sensi della disciplina UE, l'operatività del nuovo limite è comunque subordinata all'adeguamento del metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda – ESL notificato alla Commissione europea. Inoltre, il comma 6 prevede che l'attuale limite dell'80 per cento del finanziamento che può essere oggetto di garanzia pubblica, può essere elevato qualora la disciplina dell'Unione europea lo preveda. Al riguardo, il Quadro temporaneo («*Temporary Framework*») sugli aiuti di Stato (C(2020) 1863), del 19 marzo 2020, stabilisce che tale limite sia elevato al 90 per cento. Infine, il comma 9 prevede che, con decreto ministeriale possano essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, come aggiornata dal citato nuovo Quadro temporaneo del 19 marzo scorso;

– articolo 52, che modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020. Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discrezionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea;

– articolo 56, che esplicitamente considera l'epidemia da Covid-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, in relazione alle loro esposizioni debitorie, con eventuale garanzia pubblica mediante il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il comma 11, stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE;

– articolo 57, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la possibilità di garanzia dello Stato rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti, fino a un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta dall'impresa, in conformità con la normativa di riferimento dell'Unione europea;

– articolo 78, che aumenta dal 50 per cento al 70 per cento l'anticipazione che può essere richiesta sull'importo dei pagamenti diretti agli agricoltori, disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC);

– articolo 79 che, analogamente all'articolo 56, considera esplicitamente l'epidemia da Covid-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del TFUE, in base al quale sono considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da tali calamità naturali o eventi eccezionali, e stabilisce misure a compensazione dei danni subiti in conseguenza diretta dell'epidemia dalle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, al fine di consentire la prosecuzione delle loro attività. L'efficacia di tali misure di aiuto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

– articolo 82, che dispone obblighi specifici alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica in qualità di imprese di pubblica utilità. In materia, si ricorda che il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva (UE) 2018/1972), il cui recepimento è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019 (AS 1721), dovrà essere attuato entro il 21 dicembre 2020 ed entrerà in vigore da tale data;

– articolo 97, che aumenta dal 10 al 20 per cento l'anticipazione delle somme destinate agli interventi previsti dai Piani Operativi e dai Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), al fine di fornire liquidità alle imprese beneficiarie degli interventi e per far avanzare la progettazione;

– articolo 102, che consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato. Il comma 5 stabilisce, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza;

– articolo 122, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza;

– articolo 126, che reca la copertura finanziaria, prevedendo anzitutto l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020. Tale aumento del debito pubblico è in linea con la risoluzione 6-00102, approvata dal Senato l'11 marzo 2020, e

con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica adottate *una tantum* in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse, per definizione, dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti. Infine, il comma 10 stabilisce che le Amministrazioni, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa con l'epidemia da Covid-19, tra cui investimenti temporanei nella liquidità delle PMI, investimenti in capitale umano, e spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in risposta alla crisi derivante dall'epidemia da Covid-19, le istituzioni dell'Unione europea hanno adottato una serie di misure straordinarie:

– il 13 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 112, dal titolo «Risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19», e la proposta di regolamento COM(2020) 113, in materia di fondi strutturali e d'investimento europei, che prevede misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19. Tra l'altro, si prevede di destinare all'emergenza sanitaria 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione;

– il 17 marzo 2020, il Consiglio europeo ha convenuto di rafforzare le frontiere esterne applicando per un periodo di 30 giorni una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'Unione, sulla base comunicazione della Commissione europea COM(2020) 115, «Covid-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»;

– il 18 marzo 2020, il Consiglio della Banca Centrale Europea ha adottato il programma temporaneo *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque fino a che il Consiglio riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19, nell'ottica di fare «tutto ciò che sarà necessario» per sostenere l'economia in questo periodo di crisi. Tale nuovo programma da 750 miliardi di euro si aggiunge al programma di acquisti in corso pari a 180 miliardi e alla ulteriore flessibilità aggiuntiva di 120 miliardi, per un totale di 1.050 miliardi di euro;

– il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 1863, recante un Quadro temporaneo («*Temporary Framework*») per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a im-

presa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio;

– il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 123, con cui invita il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita (articoli 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 3, 9, paragrafo 1 e 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97 e articoli 3, paragrafo 5, e 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/1997), che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di «grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione», al fine di mettere in campo tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19, qualificabile come «evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato», e alle conseguenze sul sistema economico e sociale;

– il 23 marzo 2020, il Consiglio Ecofin ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale, come prefigurato dalla Commissione europea nella citata Comunicazione del 20 marzo, al fine di consentire gli Stati membri di affrontare in modo efficace le sfide attuali, ridare fiducia e sostenere un rapido recupero dalla crisi. L'Ecofin ha anche convenuto di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle incombenze previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

Si ritiene, inoltre, necessario il più ampio utilizzo, da parte dei Ministeri e delle regioni dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020 non ancora utilizzati. Al riguardo, nelle possibili riprogrammazioni delle risorse non ancora impegnate e da destinare a finalità connesse con l'emergenza economica derivante dal Covid-19, si ritiene più opportuno sospendere in questa fase il cofinanziamento nazionale, sia relativamente ai PON che relativamente ai POR, per l'utilizzo di queste risorse.

Si auspica infine che, in ambito europeo, siano prese in considerazione anche altre ipotesi di finanziamento dei necessari interventi a sostegno dell'economia degli Stati membri, tra cui l'ipotesi della creazione di un meccanismo per l'emissione di titoli obbligazionari comuni finalizzati a sostenere lo sforzo dei sistemi sanitari, economici e sociali nel fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19 e le sue conseguenze.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedì 26 marzo 2020

Plenaria
43ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Esame della relazione sulle possibili soluzioni per prevenire e contrastare la violenza domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento del Covid-19

(Esame)

La PRESIDENTE illustra la relazione in titolo (*pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna*) già messa a disposizione di tutte le senatrici e i senatori della Commissione sottolineando le ragioni dell'urgenza della sua approvazione. Informa altresì di aver inviato una lettera al Capo della polizia per segnalare una serie di possibili misure che le forze dell'ordine potrebbero porre in essere per contrastare la violenza domestica in questo periodo di convivenza forzata dovuta alle misure di contenimento del virus Covid-19. Desidera altresì ringraziare a nome di tutta la Commissione la Presidente del Senato che, concorde la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha consentito lo svolgimento di questa seduta.

Si apre il dibattito, nel quale prendono la parola a sostegno dei contenuti della relazione le senatrici MAIORINO (M5S), DE LUCIA (M5S), GINETTI (IV-PSI) e il senatore FANTETTI (FIBP-UDC).

A conclusione degli interventi la PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la relazione che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,45.

ALLEGATO

Misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli anti-violenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 (Doc. XXII-bis n. 1)

La violenza di genere contro le donne rischia nella attuale situazione di emergenza di aggravarsi ulteriormente: l'isolamento, la convivenza forzata, le restrizioni alla circolazione e l'instabilità socio-economica comportano per le donne e per i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica e assistita.

La prolungata condivisione dello spazio abitativo rischia di determinare non solo un aumento del numero stesso di episodi di violenza, ma anche un loro aggravamento, innalzando il pericolo dell'*escalation* di violenza che caratterizza le situazioni di violenza domestica.

I centri antiviolenza, le case rifugio, gli sportelli antiviolenza e le strutture antitratta sin dal 9 marzo, garantiscono continuità di servizio e accesso, pur con l'adozione di misure coerenti con le disposizioni di contenimento previste a legislazione vigente per contrastare l'emergenza epidemiologica, assicurando colloqui e attività di accoglienza e sostegno attraverso modalità alternative (via telefono o con modalità telematiche) e, solo quando se ne ravvisa la necessità, in presenza.

La riduzione dei contatti esterni e la prolungata condivisione degli spazi domestici con il *partner* maltrattante rendono ancora più difficile l'emersione di situazioni di violenza domestica e assistita: si è registrato, a ben vedere, nelle ultime settimane una diminuzione non solo degli accessi fisici delle donne ai centri antiviolenza e agli sportelli, ma anche delle stesse denunce per maltrattamenti. A ciò si aggiunge una contestuale riduzione degli interventi da parte delle forze dell'ordine.

Il calo delle denunce (i reati di maltrattamenti contro familiare e conviventi, denunciati a tutte le forze dell'ordine, sono passati dai 1.157 dei primi 22 giorni del marzo 2019 ai «soli» 652 dello stesso periodo di quest'anno) e degli accessi non significano purtroppo che la violenza contro le donne sia in regressione, ma sono invece il segnale di una situazione nella quale le donne vittime di violenza rischiano di trovarsi ancora più esposte alla possibilità di controllo e all'aggressività del partner maltrattante.

Per far fronte a questa emergenza nell'emergenza il Parlamento e il Governo devono predisporre misure e risorse economiche aggiuntive e procedure più snelle per garantire misure di protezione, sostegno e accoglienza alle donne e ai minori coinvolti, assicurando in particolare l'operatività – in piena sicurezza – delle strutture antiviolenza.

1. Garantire l'applicazione rigorosa delle misure civili e penali a protezione delle donne

Il nostro ordinamento contempla norme efficaci per contrastare la violenza e proteggere in maniera adeguate le donne che ne sono vittima. In questo contesto la «fuga da casa» delle donne vittime di violenza non può che costituire una soluzione residuale.

Nell'attuale situazione emergenziale è quanto mai importante assicurare non solo l'applicazione rigorosa di tutte le misure a protezione delle donne e dei loro figli/e, ma anche promuoverne la conoscenza attraverso specifici interventi di sensibilizzazione e informazione rivolte alle donne.

a. Misure di protezione penali

Il nostro ordinamento prevede misure in grado di assicurare un intervento tempestivo a protezione delle donne da parte dell'autorità giudiziaria (arresto in flagranza, ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare, misure cautelari specifiche e ordini di protezione in sede civile), strumenti la cui applicazione rigorosa eviterebbe la necessità di fuga dalla casa familiare da parte delle donne tutelandone la loro incolumità e quella dei figli minori.

Più in generale si sottolinea l'esigenza di assicurare l'effettiva applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (il cosiddetto braccialetto elettronico) ai soggetti sottoposti alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Con particolare riguardo all'istituto dell'ordine di allontanamento urgente del maltrattante dalla casa familiare da parte delle forze dell'ordine, previsto dall'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, è necessario incentivarne la rigorosa applicazione consentendo quindi alle forze dell'ordine di applicare tempestivamente tale misura «previa autorizzazione del pubblico ministero anche resa oralmente e confermata in via telematica». A tal proposito sarebbe opportuno, anche attraverso modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conversione, prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di sospensione processuale anche del procedimento per la convalida dell'ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare.

b. Gli ordini di protezione in sede civile

Nonostante gli articoli 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile e 736-*bis* (terzo comma) del codice di procedura civile prevedano la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre – nei casi di urgenza – ordini di protezione *inaudita altera parte*, rinviando l'instaurazione del contraddittorio delle parti successivamente all'immediata applicazione della misura di protezione stessa, nella prassi tale procedimento viene seguito marginalmente, trovando il più delle volte applicazione il procedimento «ordinario» per il quale dopo il deposito del ricorso, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso

e del decreto di fissazione dell'udienza a cura del ricorrente. Ciò espone però la donna richiedente l'ordine di allontanamento al rischio di ulteriori violenze, rischio ancora maggiore nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Si raccomanda quindi di valutare l'emanazione dell'ordine di protezione *ex* articoli 342-*bis* e ss. c.c. *inaudita altera parte*, potendo il giudice designato adottare immediatamente l'ordine di protezione «assunte ove occorra sommarie informazioni» (cfr. articolo 736-*bis* c.p.c.) anche prima dell'instaurazione del contraddittorio. In una situazione come quella attuale, con forti limiti al movimento delle persone, la notificazione del ricorso per ordine di protezione e del decreto di fissazione dell'udienza potrebbe scatenare ulteriore e più elevata violenza domestica. L'emissione del provvedimento *inaudita altera parte*, previa idonea istruttoria, seppure sommaria, assicurerebbe la massima protezione della vittima di violenza, posticipando la comparizione della parte autrice della violenza, dinanzi all'autorità giudiziaria, quando l'ordine di allontanamento sia stato già eseguito. Ulteriore cautela potrebbe essere assicurata onerando le forze dell'ordine dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento con la notifica del provvedimento stesso contenente la successiva fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Il contraddittorio differito assicurerebbe piena difesa alla parte convenuta, scongiurando nelle more possibili reazioni violente.

2. Intervenire in materia di incontri protetti e visite genitoriali

Nella attuale situazione di emergenza sono state segnalate divergenze interpretative, sul territorio nazionale, relativamente alla gestione degli incontri genitoriali da svolgersi con modalità protette e delle consulenze tecniche d'ufficio.

Si raccomanda di disporre la sospensione su tutto il territorio, con riguardo alle cause civili di separazione, divorzio e affidamento dei minori, dello svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio, nonché delle visite protette stabilite in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1 legge 19 luglio 2019, n. 69 ai danni della madre.

Per quanto riguarda, più in generale le visite tra i figli e il genitore non convivente, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute dei figli: è necessario modificare – sul sito www.governo.it – la risposta alla domanda «Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?» come segue: «Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Il genitore deve compilare un'autocertificazione dichiarando di non essere un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o che il luogo dove intende condurre i figli non espone gli stessi ad un pericolo per la loro incolumità. Nel caso di difficoltà nell'attuazione dei provvedimenti di affidamento dei figli, o di contrasto tra i genitori, è possibile chiedere l'intervento

del giudice competente segnalando l'urgenza ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18».

3. Favorire l'accesso ai numeri antiviolenza e antitratta

Il numero nazionale antiviolenza e *stalking* 1522 e il numero verde antitratta 800 290 290 sono ancora attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e accessibili dall'intero territorio nazionale gratuitamente. Nella attuale situazione legata all'emergenza epidemiologica da covid-19 ciò non è più sufficiente, in quanto il controllo costante del partner convivente rendono più difficile per la donna-vittima di violenza trovare un momento disponibile per poter telefonare.

È quindi necessario:

- incrementare la pubblicizzazione, attraverso comunicazioni istituzionali sui media e l'esposizione presso tutti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità, le farmacie e parafarmacie, nonché i servizi bancari e postali, di cartelli recante l'indicazione del numero nazionale antiviolenza e *stalking* e del numero verde antitratta, al fine di assicurare le donne del fatto che la rete antiviolenza è ancora attiva e in grado di supportarle;

- promuovere l'attivazione di forme di comunicazione «veloce» per l'accesso ai numeri di pubblica utilità 1522 e 800 290 290;

- garantire l'accessibilità delle informazioni relative ai numeri 1522 e 800 290 290 anche in inglese, francese, spagnolo e arabo per assicurare la piena comprensione anche alle donne migranti;

- assicurare altresì la piena accessibilità alle informazioni anche alle vittime con disabilità;

- attivare una sezione specifica dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere nella pagina dei siti dei su citati numeri verdi con FAQ per illustrare alle donne in maniera chiara e dettagliata cosa fare, a chi rivolgersi per sottrarsi alla violenza, prevedendo anche un *vademecum* sulla sicurezza informatica e sull'utilizzo degli strumenti multimediali;

- assicurare l'efficace e il tempestivo coordinamento tra le forze dell'ordine, il numero nazionale antiviolenza e *stalking* e i centri antiviolenza per un pronto intervento presso l'abitazione della donna su richiesta del numero nazionale antiviolenza e *stalking* e/o del centro antiviolenza allertato dalla donna.

4. Garantire l'accesso delle donne ai centri antiviolenza, alle case rifugio e agli sportelli antiviolenza assicurando il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria

In questa fase di emergenza sanitaria, nei casi di abbandono da parte della donna della propria abitazione, è necessario individuare – prevedendo anche un apposito stanziamento straordinario di fondi – strutture

ad hoc (gestite dalle case rifugio) nelle quali accogliere – prima del trasferimento nella casa rifugio – le donne per la necessaria quarantena così da minimizzare il rischio di un possibile contagio. Le strutture delle case rifugio, infatti, non hanno attualmente spazi adeguati per le necessarie ed eventuali quarantene.

Inoltre, al fine di garantire alle donne vittime di violenza e alle operatrici dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza, l'adeguata protezione e sicurezza anche sanitaria, nonché di assicurare alle donne prive di risorse economiche il diritto ad accedere alle strutture e ai servizi offerti e a restare in contatto con la propria famiglia d'origine è necessario:

- assicurare la tempestiva fornitura alle strutture di mascherine protettive; guanti monouso; disinfettanti a base alcolica e di ogni altro presidio medico-sanitario necessario tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- prevedere che l'ente finanziatore provveda alla sanificazione degli ambienti;
- garantire la distribuzione di schede prepagate affinché anche le donne prive di risorse possano usufruire della rete *internet* per l'accesso telematico alle strutture;
- prevedere l'annullamento dei costi delle utenze telefoniche e dei servizi di navigazione *internet* per il periodo di emergenza per le seguenti strutture: centri antiviolenza, case rifugio, sportelli antiviolenza e strutture antitrattra.

Infine, per poter assicurare ai minori ospitati nelle strutture insieme alle loro madri il diritto fondamentale allo studio occorre assicurare la dotazione tecnologiche necessaria per seguire le attività formative svolte a distanza.

5. Prevedere ulteriori misure di protezione sociale per le donne vittime di violenza

Considerato il rallentamento dei percorsi di rafforzamento delle donne a causa della sospensione della maggior parte dei servizi delle reti territoriali necessari, sarebbe auspicabile:

- prevedere un prolungamento del congedo straordinario dal lavoro per motivi di violenza, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
- intervenire sulle modalità di fruizione dei congedi parentali previsti, con riguardo alla situazione attuale di emergenza, dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, assicurando che le limitazioni all'accesso a tali benefici operino solo nei casi in cui si tratti di coniugi conviventi;
- introdurre, per il periodo di durata dell'emergenza, un fondo per erogare un contributo economico per le donne poste in protezione e prive di autonomia economica.

6. Prevedere specifiche misure per garantire l'accessibilità, l'accoglienza e la protezione delle donne migranti, richiedenti asilo, rifugiate e vittime di tratta

Sarebbe auspicabile incrementare l'informazione istituzionale sull'accesso ai servizi anti violenza e antitratta. Risulta che le donne accolte nelle strutture deputate siano state informate circa la necessità di ridurre la mobilità e rimanere nelle strutture dove sono ospiti o delle proprie abitazioni per evitare il contagio e di limitare l'uscita a situazioni di necessità sanitaria o per fare la spesa. Si segnala tuttavia il sovraffollamento delle stesse e la necessità di predisporre strutture di accoglienza ulteriori e dedicate alla popolazione migrante femminile e ai figli e alle figlie minori al seguito onde evitare rischi di contagio.

Con riguardo ai Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) si segnala l'esigenza di assicurarne la sanificazione e di garantire al loro interno il pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria previste dalla legislazione per il contrasto del Covid-19.

La condizione di trattenimento nei CPR, inoltre, nella situazione attuale in cui ogni possibilità di concreta esecuzione delle misure di espulsione è inattuabile, è da ritenersi ulteriormente lesiva dei diritti delle donne migranti e richiedenti asilo nonché contraria alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità perché espone a gravi rischi la loro salute. Sarebbe opportuno prevedere l'immediato rilascio delle donne trattenute presso i CPR e che dichiarino di essere vittima di tratta o di violenza domestica o di genere, con la contestuale attivazione delle reti territoriali antitratta e di protezione dei richiedenti asilo.

In considerazione dell'accesso limitato all'ufficio immigrazione si rende inoltre opportuna l'estensione per almeno ulteriori 6 mesi della durata dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare, di cui agli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione) ancora diffusi, dei permessi come richiedenti asilo, considerata la sospensione delle audizioni presso le Commissioni territoriali per la protezione internazionale e delle udienze in sede di impugnazione del diniego della protezione internazionale.

Si rileva, inoltre, l'urgenza dell'immediato rilascio da parte delle Questure di permesso di soggiorno di cui ai citati articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-*quater* TU immigrazione, per le persone offese di tutti i procedimenti penali pendenti per i reati legittimanti la richiesta della misura di protezione.

Si raccomanda, infine:

– di chiarire che deve ritenersi espressamente applicato l'articolo 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – che prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 – a tutti i permessi di soggiorno in scadenza, compresi quelli di cui ai citati articoli 18, 18-bis, 22, comma 12-*quater* del TU immigrazione, dei permessi di soggiorno *ex* articolo 5, comma 6 del TU immigrazione ancora diffusi e dei permessi come richiedenti asilo;

– di precisare espressamente che tra i termini processuali sospesi rientrano anche quelli per l'impugnazione delle espulsioni e dei dinieghi di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente prospetta di essere vittima di tratta o di violenza domestica o di genere.

